



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Disegno di legge di stabilità 2015 e disegno di legge
di bilancio 2015

A.C. 2679-*bis* e A.C. 2680

Profili di competenza della VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione

n. 233/07

3 novembre 2014

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Disegno di legge di stabilità 2015 e
disegno di legge di bilancio 2015

A.C. 2679-*bis* e A.C. 2680

*Profili di competenza della VII Commissione
Cultura, Scienza e Istruzione*

n. 233/0/7

3 novembre 2014

Servizio responsabile:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Cultura

☎ 066760-3255 – ✉ st_cultura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0148.docx

INDICE

Premessa	1
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (TAB. 7)	
Il disegno di legge di bilancio	5
▪ <i>Gli obiettivi del Ministero</i>	5
▪ <i>Stanziamenti complessivi</i>	7
▪ <i>Analisi per missione/programma</i>	8
▪ <i>Disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio</i>	20
▪ <i>Stanziamenti recati da altri stati di previsione (Ministero dell'Economia e delle finanze – Tab. 2; Ministero dell'Interno – Tab. 8)</i>	22
Le tabelle allegate al disegno di legge di stabilita'	23
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO (TAB. 13)	
Il disegno di legge di bilancio	29
▪ <i>Gli obiettivi del Ministero</i>	29
▪ <i>Stanziamenti complessivi</i>	29
▪ <i>Analisi per missione/programma</i>	30
▪ <i>Disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio</i>	40
Le tabelle allegate al disegno di legge di stabilita'	41
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TAB. 2) (INFORMAZIONE ED EDITORIA)	
Il disegno di legge di bilancio	47
▪ <i>Stanziamenti</i>	47
▪ <i>Stanziamenti recati da altri stati di previsione (Ministero dello Sviluppo economico – Tab. 3)</i>	48

Le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità	49
---	-----------

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TAB. 2) (SPORT)

Il disegno di legge di bilancio	53
▪ <i>Stanziamenti</i>	53
Le tabelle allegate al disegno di legge di stabilita'	55

IL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ PER IL 2015: DISPOSIZIONI DI INTERESSE DELLA VII COMMISSIONE

▪ <i>Articolo 3 (Fondo per la realizzazione del piano "La Buona Scuola")</i>	59
▪ <i>Articolo 17, comma 9 (Risorse per le scuole paritarie)</i>	60
▪ <i>Articolo 17, comma 10, e articolo 28, comma 16 (Fondo di finanziamento ordinario delle università)</i>	62
▪ <i>Articolo 17, comma 16 (Stampa quotidiana e periodica)</i>	64
▪ <i>Articolo 19, comma 1 (Riduzione trasferimenti alle imprese)</i>	66
▪ <i>Articolo 20, comma 1 (Riduzione di trasferimenti ad enti)</i>	67
▪ <i>Articolo 21, commi 1-3 (Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego)</i>	71
▪ <i>Articolo 24 (Dotazioni di bilancio dei Ministeri)</i>	74
▪ <i>Articolo 25, comma 5 (Riduzione dei proventi del canone da attribuire alla RAI)</i>	76
▪ <i>Articolo 27, comma 3 (Riduzione stanziamenti per il personale scolastico all'estero)</i>	78
▪ <i>Articolo 27, comma 4 (Informazione italiana diffusa all'estero)</i>	79
▪ <i>Articolo 28, comma 1 (Riduzione del contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma)</i>	80
▪ <i>Articolo 28, comma 2 (Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)</i>	82
▪ <i>Articolo 28, comma 3 (Acquisizione all'erario di risorse non utilizzate dalle scuole)</i>	83
▪ <i>Articolo 28, comma 4 (Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica)</i>	84
▪ <i>Articolo 28, comma 5 (Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie)</i>	85
▪ <i>Articolo 28, commi 6 e 7 (Comandi del personale scolastico)</i>	87
▪ <i>Articolo 28, commi 8 e 9 (Supplenze brevi di personale docente e</i>	

ATA)	90
▪ Articolo 28, commi 10-12 (<i>Dotazioni organiche del personale ATA</i>)	93
▪ Articolo 28, comma 13 (<i>Visite medico-legali delle Università e delle AFAM</i>)	95
▪ Articolo 28, comma 14 (<i>Soppressione del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet</i>)	97
▪ Articolo 28, comma 17 (<i>Chiusura del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata - FSRA</i>)	98
▪ Articolo 28, commi 18, 19 (<i>Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale- AFAM</i>)	101
▪ Articolo 28, commi 20-21 (<i>Enti di ricerca vigilati dal MIUR</i>)	104
▪ Articolo 28, comma 22 (<i>Riduzione dell'organico degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	106
▪ Articolo 28, commi 28-30 (<i>Assunzioni da parte delle università</i>)	107

PREMESSA

Il 30 ottobre 2014 l'Assemblea della Camera dei deputati ha deliberato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, lo stralcio di alcune disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità 2014 presentato dal Governo (A.C. 2679).

Gli stralci hanno interessato anche alcune disposizioni di interesse della VII Commissione che, pertanto, non sono presenti nell'A.C. 2679-*bis*.

In particolare, sono stati stralciati, in quanto contenenti **disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio**:

- **L'articolo 20, comma 2**, che prevedeva che RAI S.p.A. può cedere sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, attività immobiliari e quote di società partecipate, garantendo comunque la continuità del servizio erogato.
- **L'articolo 28, comma 15**, che interveniva su una autorizzazione di spesa finalizzata all'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova, facendola confluire nel FFO.
- **L'articolo 28, comma 25**, che istituiva il Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, destinato anche ad interventi di natura premiale, con una dotazione, per il 2015, di 10 milioni di euro.
- **L'articolo 28, commi 26 e 27**, che autorizzavano l'INVALSI ad attuare un programma straordinario di reclutamento, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che diventeranno vacanti entro il 31 dicembre 2015, ai fini della piena attuazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione.
- **L'articolo 28, comma 31**, che differiva (dal 30 giugno 2014) al 28 febbraio 2015 il termine per l'affidamento dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche statali, con particolare riferimento a quelle in cui è stata censita la presenza di amianto - previsti dall'art. 18, co. 8-*ter*-8-*sexies*, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) - nelle regioni nelle quali sono intervenuti provvedimenti di sospensione delle procedure a seguito di contenzioso. Al contempo, prevedeva che, solo per gli interventi per i quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 2014, il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori, i pagamenti fossero possibili entro il 31 dicembre 2015.

E' stato inoltre stralciato, in quanto recante **misure non destinate a produrre effetti nel triennio** compreso nel bilancio pluriennale di riferimento, l'**articolo 28, comma 24**, che prevedeva che, per il 2014, quota parte delle somme finora versate alle entrate dello Stato, provenienti dalle contabilità speciali sulle quali affluivano le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche, erano destinate al Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) per le esigenze dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI, nel limite di € 10 mln), agli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati, nel limite di € 5 mln) e alle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali (nel limite di € 1 mln).

**Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
(Tab. 7)**

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Gli obiettivi del Ministero

La **nota integrativa** alla tabella 7 individua le priorità politiche sulle quali il MIUR intende concentrare l'impegno, evidenziando, preliminarmente, che, nel permanere delle difficoltà congiunturali, perdura la necessità di aumentare la qualità e l'efficienza della spesa pubblica, anche mediante azioni volte al contenimento della stessa.

Per l'**istruzione scolastica** rientrano tra le linee di intervento:

- la realizzazione del [Piano La Buona Scuola](#);
- l'attuazione del **sistema nazionale per la valutazione** delle scuole (di cui al DPR 80/2013 e alla [direttiva 11/2014](#));
- la **riduzione del precariato docente**, attraverso la ridefinizione dei criteri di determinazione dell'organico e l'introduzione dell'organico funzionale, e il **riordino delle procedure di reclutamento**, prevedendo l'ingresso nella scuola solo per i vincitori di concorso;
- gli interventi in materia di **edilizia scolastica**, indirizzati all'incremento della **sicurezza** e al **miglioramento della qualità** del patrimonio edilizio;
- il **miglioramento dell'offerta formativa** per il potenziamento, in particolare, delle competenze linguistiche, economiche, informatiche e artistiche, nonché il rafforzamento degli interventi per lo sviluppo dell'**alternanza scuola-lavoro** e per la valorizzazione dei poli tecnico-professionali e degli istituti di istruzione tecnica superiore (**ITS**);
- la promozione dell'**apertura delle scuole anche in orario extracurricolare**, per contrastare la dispersione scolastica;
- il sostegno e potenziamento delle **politiche di innovazione tecnologica**, attraverso la diffusione capillare della **banda larga** e del **wi-fi**, la **formazione dei docenti** sulle competenze digitali (con la costituzione di Scuole Polo che organizzeranno corsi in presenza e on line), la **dematerializzazione**, la creazione di **laboratori tecnici di nuova generazione** nelle scuole secondarie, la messa a disposizione di tutte le scuole statali dei **contenuti digitali costruiti dai docenti**;
- l'elaborazione di un **nuovo Testo unico** della scuola, per semplificare il quadro normativo e ridurre il crescente contenzioso.

Con riferimento all'**istruzione universitaria**, sono messi in evidenza:

- la promozione del **diritto allo studio** universitario (d.lgs. 68/2012), con una forte attenzione ad un'omogenea distribuzione degli interventi sul territorio, in raccordo con le regioni;
- un nuovo impulso alla **fondazione per il merito** (art. 9, D.L. 70/2011-L. 106/2011);

- lo stimolo all'apertura degli atenei a collaborazioni con istituzioni pubbliche e private, anche nell'ottica dell'**autofinanziamento** e dell'**internazionalizzazione**.
A tal fine, verrà favorita la capacità del sistema di attrarre risorse finanziarie a livello europeo e saranno incrementati i **processi di mobilità dei giovani talenti**;
- la promozione della cultura della **semplificazione** e della **trasparenza**, in particolare per quanto attiene alla gestione dei finanziamenti e dell'offerta formativa.

Inoltre, si prevede il coordinamento di una nuova politica per la crescita e il **potenziamento dei sistemi integrati dell'istruzione superiore**, inclusi i percorsi di **Alta formazione e specializzazione artistica e musicale**. In particolare, sono previsti interventi di riordino complessivo della **governance** e degli **ordinamenti didattici**, con particolare riguardo ad una maggiore razionalizzazione territoriale e in raccordo con il mondo universitario; inoltre, starà stimolata la ricerca e la produzione artistica, anche in previsione della costituzione formale di un **III ciclo della formazione superiore** nel sistema AFAM.

Per la **ricerca**, le linee di intervento concernono, in particolare:

- la definizione di un **governo unico del processo** e la **coesione delle politiche**;
- la promozione di iniziative di **ricerca industriale** da parte di *startup* innovative;
- lo sviluppo di strategie per sostenere e qualificare la **ricerca pubblica**, nonché la promozione di forme di **collaborazione tra** il settore di ricerca **pubblico e quello privato** e tra il mondo della ricerca pubblica e le **imprese**, anche per favorire la partecipazione del mondo industriale al finanziamento di corsi di dottorato;
- il **corretto utilizzo dei Fondi strutturali** destinati alla ricerca e all'innovazione, il sostegno alla **mobilità dei ricercatori italiani** nello spazio europeo della ricerca, nonché la **partecipazione italiana a iniziative europee ed internazionali**;
- la **semplificazione** normativa e procedurale, in particolare realizzando un efficace **coordinamento fra gli enti** e ottimizzando i processi di finanziamento per dare certezza di **budget pluriennali**, nonché rivedendo i **meccanismi di monitoraggio** e utilizzazione dei risultati.

Tra le priorità per il triennio la nota include anche il processo di **attuazione della riorganizzazione del Ministero** prevista dal DPCM 98/2014, perseguendo politiche rivolte a migliorarne l'efficienza gestionale, secondo canoni di trasparenza, semplificazione e dematerializzazione dei processi.

Secondo quanto previsto dall'art. 21, co. 11, lett. a), della L. 196/2009, la nota integrativa che accompagna ciascuno stato di previsione reca anche il **Piano degli obiettivi per Missioni e Programmi**, nonché le **schede obiettivo** e le **schede**

illustrative del contenuto di ciascun **programma** di spesa, con l'indicazione dei corrispondenti stanziamenti nel bilancio triennale.

Stanziamenti complessivi

Lo stato di previsione del MIUR a **legislazione vigente** (dunque, senza considerare le modifiche derivanti dal ddl di stabilità, che saranno riversate in bilancio con la nota di variazione) reca, per lo stesso esercizio finanziario **2015**, **SPESE IN CONTO COMPETENZA** per **51.484,9 milioni di euro**¹, di cui:

- **€49.021,2 mln** (95,2%) per **spese correnti**, dei quali 40.451,7 milioni destinati a spese per il personale;
- **€2.437,2 mln** (4,7%) per **spese in conto capitale**.

La restante parte è rappresentata – secondo quanto previsto dall'art. 25, co. 2, lett. b), della L. 196/2009 – da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di **rimborso di passività finanziarie**, pari a **26,5 milioni** di euro.

L'**incidenza percentuale** sul totale generale del bilancio dello Stato è pari all'**8,6%** (a fronte dell'**8,8%** riferito al dato assestato 2014).

Rispetto alle **previsioni assestate** per l'esercizio finanziario 2014 – quali riportate nel ddl di bilancio 2015 – si registra, all'esito di variazioni di segno opposto, una **riduzione di €567,4 mln** (di cui – 794,1 per la parte corrente, + 224,0 per la parte in conto capitale e + 2,7 per il rimborso di passività finanziarie).

Di seguito si riportano le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relativi al **triennio 2015-2017**.

(in milioni di euro)

	2015	2016	2017
<i>Parte corrente</i>	49.021,2	49.095,5	49.102,5
<i>Conto capitale</i>	2.437,2	2.133,9	2.133,3
<i>Rimborso passività finanziarie</i>	26,5	26,7	23,1
Totale	51.484,9	51.256,1	51.258,9

La consistenza dei **RESIDUI PASSIVI** presunti al 1° gennaio 2015 è valutata pari a **zero**.

Nella legge di bilancio 2014 la consistenza dei residui presunti era pari a 2.042,3 milioni di euro.

¹ Le cifre sono indicate in milioni di euro, utilizzando l'**arrotondamento matematico** alla prima cifra decimale, tendendo conto della seconda (da 0 a 4, arrotondamento all'unità inferiore; da 5 a 9, arrotondamento all'unità superiore). Dall'arrotondamento possono derivare alcuni piccoli scostamenti sui totali.

Anche le **AUTORIZZAZIONI DI CASSA** ammontano per il 2015 a **51.484,9 milioni di euro**.

Data una **massa spendibile**² di € 51.484,9 mln, le autorizzazioni di cassa assicurano un **coefficiente di realizzazione**³ del **100%**, che misura la capacità di spesa che il MIUR ritiene di poter raggiungere nel 2015.

Analisi per missione/programma

Le dotazioni finanziarie del Ministero per l'esercizio finanziario 2015 fanno capo alle seguenti **Missioni**⁴:

- **1. Istruzione scolastica (n. 22);**
- **2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (n. 23)**⁵;
- **3. Ricerca e innovazione (n. 17);**
- **5. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32);**
- **6. Fondi da ripartire (n. 33)**⁶.

Al riguardo, si evidenzia che, per effetto della riorganizzazione del MIUR, la missione 4 *L'Italia in Europa e nel mondo* ha perso gli interventi precedentemente finalizzati a scambi internazionali in campo scientifico e tecnologico e in campo culturale e dell'educazione, con la conseguente soppressione di due unità di voto (programmi *Cooperazione in materia culturale* e *Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica*), fatte confluire, rispettivamente, nei programmi settoriali della ricerca e dell'istruzione⁷.

Pertanto, le **unità di voto**, costituite dai **Programmi di spesa**, sono **16**, 4 in meno rispetto all'esercizio precedente.

Ciò è dovuto anche all'unificazione dei 3 programmi di spesa afferenti alla Missione n. 3 (*Ricerca per la didattica, Ricerca scientifica e tecnologica applicata, e Ricerca scientifica e tecnologica di base*) già presenti nella legge di bilancio 2014 in un unico programma (*Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata*).

Nella tabella che segue si riportano a confronto, preliminarmente, gli **stanziamenti di competenza assegnati alle Missioni e ai Programmi** nella legge di bilancio 2014 (L. 148/2013), nonché le previsioni assestate 2014 – quali **riportati nella tabella 7** del ddl di bilancio 2015 – a confronto con le dotazioni previste nel medesimo **ddl di bilancio 2015 per il triennio 2015-2017**.

² Residui + Competenza.

³ Rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile.

⁴ Fra parentesi è indicato il numero della missione nella classificazione generale

⁵ Nella legge di bilancio 2014 la Missione n. 2 era denominata *Istruzione universitaria*.

⁶ Le Missioni nn. 32 e 33 hanno carattere trasversale. Esse sono destinate a raggruppare, rispettivamente, le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo ed alcuni fondi di riserva e speciali che non hanno – in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio – una collocazione specifica. L'attribuzione di tali fondi è poi demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.

⁷ Si veda la relazione illustrativa al ddl di bilancio ([A.C. 2680](#), pag. 14).

A seguire, si opererà un'analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi, in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra parentesi, ove presenti – con le previsioni assestate 2014.

(milioni di euro)

	Missioni Programmi	Legge di Bilancio 2014	Previsioni asstate 2014	ddl di bilancio 2015 (A.C. 2680)		
				2015	2016	2017
1	Istruzione scolastica (22)	41.285,4	41.777,7	41.546,3	41.354,1	41.408,2
1.1	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (22.1)	105,5	106,1	432,7	132,8	132,9
1.2	Istruzione prescolastica (22.2)	5.187,4	5.237,7	4.906,9	4.911,2	4.916,7
1.3	Istruzione primaria (22.11)	12.651,5	12.787,0	12.769,0	12.775,1	12.765,5
1.4	Istruzione secondaria di primo grado (22.12)	8.810,4	8.918,5	9.004,1	9.036,5	9.050,8
1.5	Istruzione secondaria di secondo grado (22.13)	13.803,5	14.006,8	13.954,0	14.020,9	14.068,3
1.8	Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (22.8)	57,1	48,6	40,8	41,3	40,9
1.9	Istituzioni scolastiche non statali (22.9)	494,2	494,2	272,2	272,8	272,8
1.11	Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale (22.15)	15,8	14,7	14,6	14,6	14,6
1.12	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (22.16)	160,1	164,2	152,0	148,7	145,7
2	Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)	7.853,6	7.871,3	7.639,2	7.603,4	7.536,0
2.1	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1)	240,7	240,7	233,7	233,8	215,9
2.2	Istituti di alta cultura (23.2)	435,7	452,0	429,7	429,9	430,0
2.3	Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)	7.177,1	7.178,6	6.975,8	6.939,6	6.890,1
3	Ricerca e innovazione (17)	2.074,3	2.160,4	2.038,7	2.023,4	2.019,9
3.4	Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22)	2.074,3	2.160,4	2.038,7	2.023,4	2.019,9
5	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	49,3	50,6	50,6	50,2	49,6
5.1	Indirizzo politico (32.2)	13,5	13,8	12,9	12,8	12,7
5.2	Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	35,8	36,9	37,7	37,4	37,0
6	Fondi da ripartire (33)	212,1	192,3	210,1	225,1	245,1
6.1	Fondi da assegnare (33.1)	212,1	192,3	210,1	225,1	245,1
	TOTALE	51.474,7	52.052,3	51.484,9	51.256,1	51.258,9

Missione 1 Istruzione scolastica (22)

La dotazione assegnata per l'anno 2015 alla missione *Istruzione scolastica* – articolata in **9 programmi** –, pari, come visto, ad **€ 41.546,3 mln**, corrisponde all'80,7% dello stanziamento del Ministero (– € 231,4 mln, pari a – 0,6%, rispetto all'asestamento 2014).

I programmi che subiscono le più rilevanti **riduzioni** rispetto al bilancio assestato 2014 sono quelli relativi all'**istruzione prescolastica** (– € 330,8 mln) e alle **istituzioni scolastiche non statali** (– € 221,9 mln: per queste ultime si veda, tuttavia, quanto previsto dall'**art. 17, co. 9**, del ddl di stabilità). Si registra, invece, un rilevante **aumento di fondi** sul programma relativo a programmazione e coordinamento dell'**istruzione scolastica** (+ € 326,6 mln).

Più nel dettaglio, si evidenzia, **per il 2015**, che:

- gli stanziamenti relativi alle competenze fisse e accessorie per il **personale della scuola** (docenti e ATA) – allocati in **un unico capitolo di ciascuno dei programmi di spesa dei vari gradi di istruzione**⁸ – recano complessivamente stanziamenti per **€36.543,5 mln** (– € 178,6 mln)⁹.
Le note ai capitoli evidenziano che le variazioni sono proposte in relazione alla situazione di fatto del personale e al recupero dell'utilità dell'anno 2012, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 3/2014 (L. 41/2014)¹⁰.
- Le risorse allocate sui capitoli afferenti il "**cedolino unico**" per le **supplenze brevi**¹¹ recano uno stanziamento complessivo pari a **€780,9 mln** (+ 22,3 mln). Al riguardo, si veda, peraltro, quanto dispone l'**art. 28, co. 8 e 9**, del ddl di stabilità.

⁸ Cap. 2156 per l'istruzione prescolastica; cap. 2154 per l'istruzione primaria; cap. 2155 per l'istruzione secondaria di primo grado; cap. 2149 per l'istruzione secondaria di secondo grado.

⁹ In relazione all'introduzione del c.d. "**cedolino unico**", si ricorda che l'art. 4, co. 4-*septies*, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010) ha disposto che per il personale scolastico il pagamento delle competenze accessorie è effettuato congiuntamente a quello delle competenze fisse tramite ordini collettivi di pagamento. Da ultimo, l'art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 (135/2012) – nel novellare l'art. 4, co. 4-*septies*, del D.L. 78/2010 – ha esteso la disciplina del cosiddetto "cedolino unico" al personale supplente breve.

¹⁰ Per approfondimenti, si veda il [Dossier del Servizio Studi n. 122 del 10 marzo 2014](#).

¹¹ Cap. 1227 per l'istruzione prescolastica; cap. 1228 per l'istruzione primaria; cap. 1229 per l'istruzione secondaria di primo grado; cap. 1230 per l'istruzione secondaria di secondo grado.

- I capitoli recanti le somme da assegnare agli enti locali per il pagamento del servizio di **mensa scolastica per gli insegnanti**¹² recano uno stanziamento complessivo pari a **€62,8 mln**¹³.

Si ricorda che, in conseguenza dell'introduzione del c.d. "cedolino unico", l'originario **Fondo per le competenze dovute al personale** (con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo determinato ed indeterminato), istituito dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 601, L. 296/2006)¹⁴, è stato utilizzato nel 2012 per il pagamento del personale incaricato di supplenze brevi e per la mensa scolastica, mutando in tal senso la sua denominazione: "Fondo per le competenze dovute al personale supplente breve e saltuario, per la mensa scolastica, per le aree a rischio a forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica".

A partire dall'esercizio finanziario 2013, facendo seguito all'estensione della disciplina del "cedolino unico" al **personale supplente breve**, e alla conseguente istituzione di nuovi capitoli, le denominazioni dei capitoli relativi all'originario Fondo per le competenze dovute al personale hanno ulteriormente modificato la propria denominazione in "Somma da assegnare per il pagamento della **mensa scolastica**".

- Gli stanziamenti afferenti al **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**¹⁵, istituito anch'esso dall'art. 1, co. 601, della L. finanziaria 2007, sono pari complessivamente a **€797,2 mln**¹⁶ (– €136,8 mln).
In materia, si veda, peraltro, quanto dispone l'**art. 28, co. 2**, del ddl di stabilità.

¹² L'art. 7, co. 41, del D.L. 95/2012 ha disposto che il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica per gli insegnanti, previsto dall'art. 3 della L. 4/1999, è assegnato agli enti locali (non più alle scuole) in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa (non più in base al numero dei pasti effettivamente erogati), con riferimento all'anno scolastico che ha termine nell'anno finanziario di riferimento.

¹³ Cap. 1188 per l'istruzione prescolastica; cap. 1179 per l'istruzione primaria; cap. 1183 per l'istruzione secondaria di primo grado. Il cap. 1203, relativo all'istruzione secondaria di secondo grado, è stato soppresso a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.

¹⁴ Nel "*Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato*" confluivano originariamente le risorse per: supplenze brevi; compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa; spese per gli esami di Stato; spese per la fruizione gratuita della mensa scolastica da parte del personale della scuola dell'infanzia, elementare e media; compensi e indennità per gli esami di idoneità, licenza, qualifica professionale, per i corsi integrativi e per l'abilitazione all'esercizio della libera professione; oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti; somme dovute per l'IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.

¹⁵ Nella Nota 24 gennaio 2007, prot. 1361, il Ministro della pubblica istruzione ha specificato che nel Fondo citato affluiscono le risorse per il funzionamento amministrativo didattico; per le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche; per la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili.

¹⁶ Cap. 1195 per l'istruzione prescolastica; cap. 1204 per l'istruzione primaria; cap. 1196 per l'istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l'istruzione secondaria di secondo grado.

- I capitoli afferenti al **rimborso forfetario alle regioni** delle spese sostenute per gli **accertamenti medico-legali sul personale scolastico** ed educativo¹⁷ recano uno stanziamento complessivo di **€25,0 mln**¹⁸.
- I contributi ad **Enti ed istituti operanti nel settore dell'istruzione** (cap. **1261**, esposto in tabella C della legge di stabilità) – afferenti, nel bilancio 2014, al programma 3.1 *Ricerca per la didattica*, ora soppresso – sono allocati nell'ambito del programma 1.8 *Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio* e ammontano a **€1,5 mln** (– €0,1 mln). In materia si veda, peraltro, quanto disposto dall'**art. 20, co. 1**, e dall'**all. 6**, del ddl di stabilità.
- Le risorse per il **funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma**, in applicazione della legge 115/2009, concernente riconoscimento giuridico e funzionamento della medesima, allocate sul **cap. 1250**, sono pari a **€9,6 mln**. Al riguardo, si veda, peraltro, la riduzione prevista dall'**art. 28, co. 1**, del ddl di stabilità.
- Gli stanziamenti destinati all'**edilizia scolastica** riguardano, in particolare, il cap. **7105**, relativo al **Fondo unico per l'edilizia scolastica**, nel quale, ai sensi dell'art. 11, co. 4-sexies, del D.L. 179/2012-L. 221/2012, devono confluire **tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato** destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Sul capitolo risultano allocati **€ 320 mln**.
Nello specifico, si tratta di:
 - € 20 mln – già allocati (fino al 2013) sul **cap. 7449** dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** – che, in base all'art. 2, co. 276, della L. 244/2007, hanno incrementato, dal 2008, il fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 32-bis D.L. 269/2003 – L. 326/2003), per interventi di **adeguamento strutturale ed antisismico** degli edifici del sistema scolastico, nonché di **costruzione di nuovi immobili** sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico;

¹⁷ L'art. 17, co. 5, punto b), del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio 2013, con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua degli stanziamenti destinati agli accertamenti medico-legali sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia, non potendo tale onere restare a carico delle aziende sanitarie locali e gravare sul finanziamento del SSN. Successivamente, l'art. 14, co. 27, del D.L. 95/2012 ha inserito il co. 5-bis nell'art. 17 del D.L. 98/2011, in base al quale la quota di pertinenza del MIUR di cui al co. 5 è destinata, a decorrere dal 2012, al rimborso forfetario alle regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali effettuati dalle ASL sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia. Entro il mese di novembre di ciascun anno il MIUR provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del SSN concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ogni esercizio finanziario.

¹⁸ Cap. 1214 per l'istruzione prescolastica; cap. 1215 per l'istruzione primaria; cap. 1216 per l'istruzione secondaria di primo grado; cap. 1217 per l'istruzione secondaria di secondo grado.

- € 300 mln, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – di cui al cap. 8000 dello stato di previsione del MEF, – in attuazione della [delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014](#), recante misure di **riqualificazione e messa in sicurezza** degli edifici pubblici, sedi di **istituzioni scolastiche statali**.

Ulteriori somme destinate alla **sicurezza nelle scuole** – per complessivi **€ 8,7 mln** – sono allocate in altri capitoli dello stato di previsione del MIUR (capp. **7545, 7625, 7645, 7785¹⁹**).

Infine, sul **nuovo cap. 7106** (esposto in tabella E della legge di stabilità), istituito in applicazione dell'**art. 10** del **D.L. 104/2013** (L. 128/2013), sono allocati **€ 40 mln** a decorrere dal **2015**, quale contributo alle regioni per **oneri di ammortamento dei mutui stipulati dalle regioni per interventi di edilizia scolastica**.

- Con riguardo alle risorse destinate alle **istituzioni scolastiche paritarie**, **€ 271,9 mln** (– 2,0 mln) sono allocati sul **cap. 1477** (*Contributi alle scuole paritarie comprese quelle della Valle d'Aosta*), mentre risulta **privo di risorse** il **cap. 1299** (*Somme da trasferire alle regioni per il sostegno alle scuole paritarie*) (si veda, però, quanto dispone l'**art. 17, co. 9**, del **ddl di stabilità**). Al riguardo, si ricorda che per il **2014** sul cap. 1299 sono stati appostati € 220 mln, stanziati dall'**art. 1, co. 260**, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013), che si sono aggiunti ad € 273,9 mln allocati sul cap. 1477.
- Le risorse afferenti al **Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (cap. 1464)** ammontano a **€ 13,3 mln** (– € 0,5 mln). In proposito, si ricorda che l'**art. 1, co. 875**, della L. 296/2006, istitutivo del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (come modificato dall'**art. 7, co. 37-ter**, del D.L. 95/2012), ha disposto che al medesimo Fondo confluisce quota parte, pari ad **€ 14 mln**, dell'autorizzazione di spesa di cui all'**art. 1, co. 634**, della L. 296/2006, da destinare ai **percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori**.

Missione 2 Istruzione universitaria e formazione post universitaria (23)

Lo **stanziamento complessivo** per la missione *Istruzione universitaria* - articolata in **3 programmi** - pari, come si è visto, a **€ 7.639,2 mln**, corrisponde al 14,8% dello stanziamento del Ministero (– € 232,1 mln, pari a – 2,9%, rispetto all'assestamento 2014).

¹⁹ I capitoli richiamati, ciascuno relativo ai differenti gradi di istruzione, sono denominati *Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole*.

Il **programma** che subisce la **riduzione** più rilevante rispetto al bilancio assestato 2014 è quello relativo al **sistema universitario e formazione post-universitaria** (– € 202,8 mln).

Più nel dettaglio, si evidenzia, **per il 2015**, che:

- le risorse relative al **Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio**, allocate sul **cap. 1710**, ammontano a **€162,0 mln** (– €0,6 mln);
Al riguardo si ricorda che, a seguito dell'art. 2 del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) e dell'art. 1, co. 259, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014), **dal 2014 il Fondo è stato incrementato di complessivi 150 milioni di euro**;
- le somme destinate alla **Fondazione per il merito**, istituita dall'art. 9 del D.L. 70/2011 (L. 106/2011), ammontano a **€ 0,9 mln (cap. 1649)**. Al riguardo, tuttavia, si veda anche quanto previsto dalla **tabella D** allegata al **ddl di stabilità**.
- i contributi a favore dei **collegi universitari legalmente riconosciuti (cap. 1696)**, sono pari a **€17,7 mln** (– €0,7 mln);
- le assegnazioni alle università per le spese inerenti **l'attività sportiva universitaria** e i relativi impianti (**cap. 1709**, esposto in tabella C della legge di stabilità), ammontano a **€5,0 mln** (– €0,3 mln).
In **tabella C** del ddl di stabilità, l'importo corrispondente al medesimo capitolo ammonta, invece, a **€3,5 mln**, con una **riduzione** (per il solo 2015) di **€1,5 mln**²⁰;
- i contributi per interventi per **alloggi e residenze per gli studenti universitari (cap. 7273**, esposto in tabella C della legge di stabilità), sono pari a **€18,0 mln** (– €0,1 mln).
Nello stesso ambito si segnalano, in particolare:
 - il **cap. 7274** (*Limiti d'impegno per alloggi e residenze universitarie*), con uno stanziamento pari a €21,6 mln (– €5,9 mln);
 - il **cap. 9500** (*Somme da erogare per il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui per alloggi e residenze universitarie*), con uno stanziamento di €3,6 mln (+ 0,1 mln);
 - il **cap. 1700** (*Somme da erogare per il pagamento della quota interessi delle rate di ammortamento dei mutui per alloggi e residenze universitarie*), con uno stanziamento di €0,6 mln (– €0,1 mln).

²⁰ Si v. Allegato 1 al ddl di stabilità, [A.C. 2679](#), pag. 94.

Pertanto, l'importo complessivamente disponibile per interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari risulta pari a **€43,8 mln** (– €6,1 mln).

- Le risorse destinate alle competenze fisse ed accessorie del **personale** degli istituti di alta formazione artistica e musicale (**AFAM**), allocate sul **cap. 1603**, sono pari a **€385,9 mln** (– €10,2 mln), mentre quelle per le **supplenze brevi**, allocate sul **cap. 1606**, ammontano a **€3,6 mln**.
Al riguardo, tuttavia, si veda quanto previsto dall'**art. 28, co. 18 e 19**, del **ddl di stabilità**.

- il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)**²¹ (**cap. 1694**) reca una dotazione di **€6.815,2 mln** (– €188,4 mln).
Al riguardo, si veda anche quanto previsto dagli **artt. 17, co. 10, e 28, co. 14 e 16**, del **ddl di stabilità**.

In materia, si ricorda che **incrementi e riduzioni** del Fondo sono stati previsti, da ultimo, da:

- art. 58, D.L. 69/2013: **aumento** di €21,4 mln nel 2014 e di **€42,7 mln dal 2015**, al fine di consentire agli atenei - tramite la modifica dell'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) - di procedere ad **assunzioni**, già nel 2014, nella misura del 50% (in luogo del 20%) della spesa relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente;
- artt. 2, co. 10, e 12, co. 1, lett. f), D.L. 76/2013: **riduzione di €7,6 mln nel 2014**, da destinare al sostegno delle attività di **tirocino curricolare** da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'a.a. 2013-2014, finalizzato alla promozione dell'alternanza tra studio e lavoro;
- art. 15, D.L. 90/2014: **riduzione di €1,8 mln nel 2016**, da destinare alla **formazione dei medici specialisti**.

Si rammenta, inoltre, che l'art. 60 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha disposto che, **a decorrere dal 2014**, nel FFO (e nel contributo alle università non statali legalmente riconosciute) **confluiscono** le risorse già destinate alla programmazione dello sviluppo del sistema universitario (**cap. 1690**), alle borse di studio post laurea (**cap. 1686/pg.2**), nonché al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (**cap. 1713**)²².

Nel ddl di bilancio 2015 risulta, dunque:

²¹ Il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università**, previsto dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria.

²² Per approfondimenti, si veda il [Dossier del Servizio Studi n. 36/4, Tomo II, dell'11 ottobre 2013](#).

- **soppresso il cap. 1690**, relativo al **Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario**²³;
- **soppresso** il piano gestionale relativo alle **borse di studio post laurea (pg. 2) del cap. 1686**, quest'ultimo contestualmente **ridenominato cap. 1640** (*Borse di studio post laurea*). Al capitolo di nuova istituzione afferisce, dunque, un unico piano gestionale (pg. 1), relativo alle borse di studio agli specializzandi medici per il periodo 1983-1991.

Il **Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti**²⁴, invece, continua ad avere un'autonoma evidenza in bilancio (**cap. 1713**, con un unico piano gestionale pg. 1-*Fondo mobilità studenti*²⁵), con uno stanziamento di **€ 7 mln** (+ 2 mln). La nota al capitolo evidenzia che la variazione è apportata in attuazione dell'art. 59 del D.L. 69/2013.

L'art. 59 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) ha disposto l'**aumento** del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti per € 5 mln annui nel 2013 e 2014 e per **€ 7 mln nel 2015**. L'incremento era finalizzato all'erogazione di **borse per la mobilità** in favore di studenti meritevoli che intendessero iscriversi nell'a.a. 2013/2014 ad una università con sede in una regione diversa da quella di residenza.

I **contributi alle università e agli istituti superiori non statali** (cap. 1692, esposto in tabella C della legge di stabilità) ammontano a **€ 69,1 mln** (– € 3,3 mln).

In materia di **interventi di edilizia universitaria**, il **cap. 7264** reca uno stanziamento di **€ 17,3 mln** (– € 9,7 mln).

Al riguardo, la nota al capitolo evidenzia che la variazione è proposta "per una diversa ripartizione delle somme da pagare tra interessi, quota capitale per l'ammortamento dei mutui contratti dall'università ed erogazione diretta".

Peraltro, i **capp. 9501 e 1773**, su cui sono allocate le somme relative, rispettivamente, alla quota capitale e alla quota interessi delle rate di ammortamento dei **mutui** contratti dalle università, registrano uno stanziamento complessivo di **€ 31,2 mln** (+ 2.2 mln).

²³ Il **Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario**, previsto dall'**art. 5, co. 1, lett. c)**, della **L. 537/1993**, include le risorse destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, comprese le nuove iniziative didattiche. Con riferimento all'assegnazione delle risorse del fondo, si ricorda che l'art. 3, co. 4 e 5, del DM 23 dicembre 2010, n. 50, ha previsto che esse fossero suddivise tra le università statali (compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le università non statali.

²⁴ Il **Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti** è stato istituito dall'**art. 1 del D.L. 105/2003** (L. 170/2003) che ha assegnato al Fondo istituito dall'art. 4, co. 1, della L. 370/1999 le finalità di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti e potenziarne la **mobilità internazionale**, incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, nonché cofinanziare gli **assegni di ricerca**.

²⁵ Con il bilancio 2014 sono stati **soppressi** i **piani gestionali** relativi agli **assegni di ricerca** (pg. 2) e al contributo alla **Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet** (pg. 3).

Missione 3 Ricerca e innovazione (17)

Lo stanziamento complessivo per la missione *Ricerca e innovazione* - ora articolata in unico **programma** - pari, come si è visto, a **€ 2.038,7 mln**, corrisponde al 4,0% dello stanziamento del Ministero (- € 121,7 mln, pari a - 5,6%, rispetto all'assestamento 2014).

In particolare, si evidenzia, **per il 2015**, che:

- Le risorse relative al **Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST** sono allocate su un **unico capitolo (cap. 7245)**, recante uno stanziamento di **€ 60,8 mln** (- € 51,8 mln).
Fino al bilancio 2014 le risorse del FIRST erano allocate parte sul **cap. 7320** (programma 3.2 *Ricerca scientifica e tecnologica applicata*) e parte sul cap. 7245 (programma 3.3 *Ricerca scientifica e tecnologica di base*).
- Il **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE)** (cap. 7236, esposto in tabella C della legge di stabilità), reca uno stanziamento di **€ 1.740,2 mln** (- € 31,1 mln). La nota al capitolo evidenzia che la variazione è “proposta, tra l'altro, per **euro 534.000** con trasporto fondi al capitolo n. 3623 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo n. 2081 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al capitolo 7630 del Ministero dello sviluppo economico, in applicazione dell'art. 3, comma 53 della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004)”.
In proposito, si ricorda che lo schema di riparto del FOE 2014 (Atto n. 114) recava (per la prima volta) la previsione di destinare una quota del Fondo – pari a € 534.000 – alle **assunzioni di ricercatori**, autorizzate dall'art. 3, co. 53, della L. 350/2003²⁶, effettuate da **enti di ricerca non vigilati dal MIUR**²⁷.
Al riguardo, si veda anche quanto disposto dall'**art. 28, commi 20 e 21**, del **ddl di stabilità**.
- Il **contributo dello Stato per la ricerca scientifica (cap. 1678)** ammonta a **€ 42,8 mln** (- € 1,0 mln).
In particolare, i piani di gestione del capitolo evidenziano che:
 - € 22,4 mln (- 0,7 mln) sono assegnati quale contributo alle spese di gestione del programma nazionale di ricerca aerospaziale PRORA. Al riguardo, si veda anche quanto disposto dall'art. 20, co. 1, e dall'allegato 6, del ddl di stabilità;

²⁶ Il terzo periodo del comma 53 citato ha autorizzato le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti di ricerca (vigilati e non vigilati dal MIUR) che erano risultati vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003.

²⁷ Per approfondimenti, si veda il [Dossier del Servizio Studi n. 120 del 20 ottobre 2014](#).

- € 20,1 mln (- 0,3 mln) sono assegnati quale contributo alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble. Anche in tal caso, si veda quanto disposto dall'art. 20, co. 1, e dall'allegato 6, del ddl di stabilità;
- € 0,3 mln sono da trasferire al CNR per la costituzione di un osservatorio sul mercato creditizio regionale.

Ulteriori **€ 10,0 mln** (- € 0,2 mln) sono allocati sul cap. **7230**, finalizzato al finanziamento di iniziative tese a favorire la **diffusione della cultura scientifica**.

- Le risorse destinate agli **enti privati di ricerca** (cap. **1679**, esposto in tabella C della legge di stabilità), sono pari a **€ 4,3 mln** (- € 0,3 mln);
- Il finanziamento della **Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI)** (cap. **7235**, esposto in tabella E della legge di stabilità), ammonta a **€ 12 mln**²⁸. Al riguardo si veda, tuttavia, quanto disposto dall'**art. 20, co. 1**, e dall'**allegato 6**, del ddl di stabilità.
- Uno stanziamento complessivo di **€ 160,7 mln** è destinato alla **partecipazione a progetti internazionali**, ambito rientrante nel bilancio 2014 nel programma 4.2 *Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica* della Missione 4 *L'Italia in Europa e nel mondo*, ora soppressa.
Si tratta, in particolare, di:
 - **cap. 7291**: Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica e Convenzione istitutiva del Centro europeo di previsioni meteorologiche a medio termine (€ 5,9 mln);
 - **cap. 7292**: Centro europeo di ricerche nucleari-CERN e Agenzia internazionale dell'energia atomica-AIEA (€ 120 mln);
 - **cap. 7293**: Laboratorio europeo di biologia molecolare (€ 14,3 mln);
 - **cap. 7294**: Centro di Fisica teorica di Trieste (€ 20,6 mln).

Missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Lo stanziamento assegnato alla missione - articolata in **due programmi** - pari ad **€ 50,6 mln**, corrisponde allo 0,1% dello stanziamento del Ministero (la differenza rispetto all'assestamento 2014 è pressoché nulla).

²⁸ L'art. 31-*bis* del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) ha istituito sperimentalmente, a decorrere dall'a.a. 2013-2014, e per un triennio, la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), attivata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Il co. 5 ha autorizzato la spesa di € 12 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

Missione 6 Fondi da ripartire (33)

Lo stanziamento assegnato alla missione - articolata in un unico programma - pari ad **€210,1 mln**, corrisponde allo 0,4% dello stanziamento del Ministero (+ € 17,8 mln, pari a + 9,3%, rispetto all'assestamento 2014).

Più nel dettaglio, si evidenzia, **per il 2015**, che:

- il **Fondo da ripartire per la valorizzazione** dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (cap. **1296**) **non reca stanziamenti**. Nell'assestamento 2014, le relative risorse ammontavano a € 3,9 mln. Al riguardo, la nota al capitolo evidenzia che lo stesso è conservato per memoria "non prevedendosi in atto spese per tale titolo".

L'istituzione del Fondo è stata prevista, a decorrere dal 2012, dall'**art. 4, co. 82**, della **L. 183/2011**, che ha disposto che ad esso affluiscono le economie di spesa derivanti dai commi da 68 a 70²⁹ e da 73 a 81³⁰ del medesimo art. 4 e non destinate al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica (di cui all'art. 10, co. 2, del D.L. 98/2011-L. 111/2011). La dotazione Fondo – inizialmente fissata in € 64,8 mln per il 2012, € 168,4 mln per il 2013 e € 126,7 mln a decorrere dal 2014 – è stata successivamente **ridotta** dall'**art. 1, co. 52**, della **L. 228/2012** di € 83,6 mln nel 2013, di € 119,4 mln nel 2014 e di **€122,4 mln a decorrere dall'anno 2015**.

- Le somme destinate a incrementare le risorse contrattuali per la **valorizzazione e lo sviluppo della carriera del personale della scuola**, ai sensi dell'art. 64, co. 9, del D.L. 112/2008, stanziare sul **cap. 1298**, ammontano a **€176,9 mln**.

Disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio

L'**articolo 7, comma 1**, autorizza per l'anno finanziario 2015 l'impegno e il pagamento delle spese del MIUR indicate nello stato di previsione di cui all'allegata tabella 7.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a **ripartire**, con propri decreti, i **fondi** iscritti nella parte corrente e nel conto capitale **del programma Fondi da**

²⁹ Relativi alla riduzione di personale scolastico fuori ruolo per compiti connessi con l'autonomia scolastica e alla riduzione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi.

³⁰ Concernenti il personale e gli organi delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), il congedo dei professori e assistenti universitari per attività di studio e ricerca, nonché i posti di assistente tecnico nella scuola secondaria di secondo grado.

assegnare, nell'ambito della missione *Fondi da ripartire* dello stato di previsione del MIUR.

Ai sensi del **comma 3**, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti **variazioni compensative** in termini di competenza e di cassa tra i capitoli **Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica**, nonché tra i capitoli relativi al **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**, iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del MIUR.

Il **comma 4** dispone che l'assegnazione autorizzata a favore del **Consiglio nazionale delle ricerche** per il 2015 è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di **€ 2,6 mln**, a favore **dell'Istituto di biologia cellulare per l'attività internazionale** afferente all'area di Monterotondo.

Il **comma 5** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti **variazioni**, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del MIUR e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il **finanziamento di progetti per la ricerca**.

Il **comma 6** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le **variazioni compensative** in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto dei 3 milioni di euro che l'**art. 5, co. 2 e 3**, del **D.L. 104/2013** (L. 128/2013) ha destinato, **per il 2014**, alla realizzazione di **progetti didattici nei luoghi della cultura**, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.

Al riguardo, trattandosi di autorizzazione di spesa relativa al 2014, appare necessario un chiarimento.

Infine, l'**art. 2, comma 20**, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ad apportare, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le **variazioni compensative** occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del MIUR i fondi occorrenti per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (**FISR**)³¹ (v. *infra*).

³¹ L'art. 1, co. 3, del d.lgs. 204/1998 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), destinato a specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale ricerca (PNR). L'art. 2, co. 1, lett. b), del medesimo provvedimento stabilisce che il CIPE deliberi in ordine all'utilizzo del fondo speciale.

Stanziamanti recati da altri stati di previsione (Ministero dell'Economia e delle finanze – Tab. 2; Ministero dell'Interno – Tab. 8)

Nello stato di previsione del **Ministero dell'Economia e delle finanze** (Tab. 2), nell'ambito della missione 16 *Istruzione scolastica*, programma 16.1 *Sostegno all'istruzione* (cap. **3044**) sono allocati **€ 14,4 mln** da trasferire alle regioni per l'assegnazione di **borse di studio** ad alunni delle scuole dell'obbligo³² (– €1,4 mln).

In materia di **ricerca**, lo stesso stato di previsione prevede, nell'ambito della missione *Ricerca e innovazione*, programma 12.1 *Ricerca di base e applicata*:

- lo stanziamento di **€ 23,7 mln** (cap. **7310**) per il **Fondo integrativo speciale per la ricerca** (FISR) (di cui all'art. 1, co. 3, del d.lgs. 204/1998) (– €1,6 mln);
- lo stanziamento di **€ 95,6 mln** (cap. **7380**) per l'**Istituto italiano di tecnologia**, (– €2,9 mln)³³.

Nello stato di previsione del **Ministero dell'Interno** (Tab. 8), nell'ambito della Missione 2 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, programma 2.3 *Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa* (cap. **7243**) sono allocati **€ 111,2 mln** per la **fornitura gratuita dei libri di testo** nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore.

In materia, si ricorda, in particolare, che l'**art. 23, co. 5**, del **D.L. 95/2012** (L. 135/2012) ha autorizzato, **a decorrere dal 2013**, la spesa di **€ 103 mln** affinché i comuni provvedano, ai sensi dell'art. 27, co. 1, della L. 448/1998³⁴, a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico, in possesso dei requisiti richiesti, e la fornitura in comodato agli studenti della scuola secondaria superiore, in possesso dei requisiti richiesti.

³² La destinazione e l'autorizzazione di spesa sono recati dall'art. 1, co. 9 e 12, della L. 62/2000. Le borse di studio, per le quali la legge autorizzava una spesa per 300 miliardi di lire, equivalenti a 154,9 milioni di euro, sono riservate ad alunni della scuola dell'obbligo frequentanti scuole statali e paritarie.

³³ In proposito, si ricorda che l'art. 1, co. 578, della L. 266/2005 (L. finanziaria 2006) ha rideterminato in 80 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 l'autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), di cui all'art. 4, co. 10, D.L. 269/2003 (L. 326/2003).

³⁴ Per approfondimenti in materia, si veda la scheda web relativa ai [libri di testo](#).

LE TABELLE ALLEGATE AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'

La **Tabella A**, recante gli stanziamenti da iscrivere nel **Fondo speciale di parte corrente**, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2015-2017, prevede accantonamenti per il MIUR pari a **7 mila euro nel 2015** e a 9 mila euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017³⁵.

La relazione illustrativa evidenzia che l'accantonamento comprende le risorse destinate per le scuole non statali.

La **Tabella B**, recante gli stanziamenti da includere nel **Fondo speciale di conto capitale**, per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2015-2017, **non prevede accantonamenti sullo stato di previsione del MIUR per il 2015**. Per gli anni 2016 e 2017, invece, si prevede l'accantonamento, rispettivamente, di 60 mln e di 170 mln di euro³⁶.

La relazione illustrativa evidenzia che l'accantonamento comprende le risorse per interventi per la ricerca spaziale.

La **Tabella C**³⁷ reca gli importi afferenti alle **leggi di spesa di carattere permanente**, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità. Si riporta, di seguito, l'elenco delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) – con il riferimento al programma ed alla missione ai quali afferiscono i capitoli – ponendo a fronte le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio 2015-2017.

³⁵ La tabella A della legge di stabilità per il 2014 prevedeva per il MIUR, per il triennio 2014-2016, l'accantonamento di 9 mila euro sia per il 2015 che per il 2016.

³⁶ La tabella B della legge di stabilità per il 2014 non prevedeva per il MIUR accantonamenti per il triennio 2014-2016.

³⁷ Si ricorda che, in applicazione dell'art. 52 della L. 196/2009, dalla **tabella C** sono state stralciate le **spese obbligatorie**, contestualmente riallocate in appositi capitoli di spesa nell'ambito del disegno di legge di bilancio. Ai sensi dell'art. 21, co. 6, della L. 196/2009, sono obbligatorie le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	Legge di stabilità 2014	Disegno di legge di stabilità 2015-2017		
	2014	2015	2016	2017
1. Istruzione scolastica				
<i>1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema di istruzione scolastica e per il diritto allo studio</i>				
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi ad enti e altri organismi (cap. 1261) ³⁸	1.538	1.478	1.478	1.478
<i>1.9 Istituzioni scolastiche non statali</i>				
L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra (VA) (cap. 2193)	270	284	293	293
2. Istruzione universitaria e formazione post-univeritaria				
<i>2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria</i>				
L. 394/1977: Potenziamento attività sportiva universitaria (cap. 1709)	5.216	3.453	4.965	4.965
L. 338/2000, art. 1, co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (cap. 7273)	18.145	18.013	18.052	18.052
<i>2.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria</i>				
L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1692)	72.445	69.147	69.305	69.305
3. Ricerca e innovazione				
<i>3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata</i>				
L. 549/1995, art. 1, co. 43: Contributi a enti e altri organismi (cap. 1679) ³⁹	4.505	4.250	4.250	4.250
d.lgs. 204/1998: Coordinamento, programmazione e valutazione politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (cap. 7236) ⁴⁰	1.771.328	1.740.183	1.739.857	1.738.468

La **Tabella D**, recante le **variazioni** da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni di spesa di **parte corrente** disposte da **leggi pluriennali**, presenta le seguenti voci:

- spese per l'**autonomia dell'istruzione in lingua slovena**, nell'ambito del programma *Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio* della missione *Istruzione scolastica* (cap. **3112**)⁴¹, per – **€0,1 mln** per ciascuno degli anni del triennio **2015-2017**. L'effetto delle variazioni porta all'azzeramento del capitolo;

³⁸ Nel bilancio 2014, il cap. 1261 afferiva al programma 3.1 *Ricerca per la didattica* della Missione 3 *Ricerca e innovazione*.

³⁹ Nel bilancio 2014, il cap. 1679 afferiva al programma 3.3 *Ricerca scientifica e tecnologica di base*.

⁴⁰ Nel bilancio 2014, il cap. 7236 afferiva al programma 3.3 *Ricerca scientifica e tecnologica di base*.

⁴¹ L'art. 13 della L. 38/2001 ha autorizzato per l'istituzione dell'ufficio per la gestione delle scuole con lingua di insegnamento slovena la spesa massima di lire 895 milioni annui, a decorrere dal 2001.

- somme destinate alla **Fondazione per il merito**, nell'ambito del programma *Diritto allo studio nell'istruzione universitaria* della missione *Istruzione universitaria e formazione post-universitaria* (**cap. 1649**) (v. ante), per - **€ 0,5 mln per il 2015**;
- **Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza**, nell'ambito del programma *Sistema universitario e formazione post-universitaria* della missione *Istruzione universitaria e formazione post-universitaria* (**cap. 1599**)⁴², per - **€ 0,8 mln** per ciascuno degli anni del triennio **2015-2017**. L'effetto delle variazioni porta all'azzeramento pressoché totale del capitolo.

La **Tabella E**, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa in **conto capitale** recate da **leggi pluriennali**, con evidenziazione dei **rifinanziamenti**, delle **riduzioni** e delle **rimodulazioni**, reca esposizione delle seguenti autorizzazioni pluriennali di spesa, cui si è già accennato (v. paragrafo *Analisi per missione/programma*):

- contributo alle regioni per **oneri di ammortamento dei mutui per l'edilizia scolastica**, nell'ambito del programma *Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica* della missione *Istruzione scolastica* (**cap. 7106**), per **€ 40 mln** a decorrere dal **2015** (fino al 2044) (**settore 17 – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica**);
- finanziamento della **Scuola Gran Sasso Science Institute (GSSI)**, nell'ambito del programma *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* della missione *Ricerca e innovazione* (**cap. 7235**), per **€ 12 mln** per il solo **2015** (**settore 13 – Interventi nel settore della ricerca**).

⁴² L'art. 28 della L. 240/2010 ha autorizzato la spesa di € 2 mln annui dal 2012 al 2017, con la finalità di contribuire alla formazione e all'aggiornamento dei funzionari pubblici, con particolare attenzione al personale degli enti locali in vista delle nuove responsabilità connesse all'applicazione del federalismo fiscale.

**Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo
(Tab. 13)**

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

Gli obiettivi del Ministero

La **nota integrativa** alla tabella 13 fa presente che si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il triennio 2015-2017 e alla connessa programmazione strategica-finanziaria, tenendo conto della persistente, difficile, situazione economica e delle correlate e ineludibili esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Da qui ha tratto origine il [regolamento di riorganizzazione del Mibact](#) approvato dal [Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014](#), con il quale sono stati ridotti gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche e riorganizzato l'assetto amministrativo, allo scopo di rendere il Ministero più snello ed efficace e garantire una maggiore efficienza operativa.

Secondo quanto previsto dall'art. 21, co. 11, lett. a), della L. 196 del 2009, la nota integrativa reca il **Piano degli obiettivi per missione e programmi**, nonché le **schede obiettivo**, e le **schede** illustrative del contenuto di ciascun **programma** di spesa, con l'indicazione dei corrispondenti stanziamenti nel bilancio triennale.

Stanziamenti complessivi

Lo stato di previsione del MIBACT **a legislazione vigente** (dunque, senza considerare le modifiche derivanti dal ddl di stabilità, che saranno riversate in bilancio con la nota di variazione) reca, per lo stesso esercizio finanziario **2015**, **SPESE IN CONTO COMPETENZA** per **1.596,4 milioni di euro**, di cui:

- **1.287,0 per spese correnti** (80,6%), dei quali 671,5 destinati a spese per il personale;
- **267,4 per spese in conto capitale** (16,8%).

La restante parte è rappresentata da un'autonoma previsione di spesa per il **rimborso di passività finanziarie**, pari a **41,9 milioni di euro** (2,6%).

L'incidenza percentuale sul totale generale del bilancio dello Stato è pari allo **0,3%**, percentuale che non è variata rispetto al dato assestato 2014.

Rispetto alle **previsioni assestate** per l'esercizio finanziario **2014** – quali riportate nel ddl di bilancio 2015 – si registra, all'esito di variazioni di segno opposto, un **decremento complessivo di € 86,3 mln** (di cui – 136,9 per la parte corrente, + 48,7 per la parte in conto capitale, + 1,9 di rimborso passività finanziarie).

Di seguito si riportano le previsioni complessive degli stanziamenti di competenza relativi al **triennio 2015-2017**:

(in milioni di euro)

	2015	2016	2017
<i>Parte corrente</i>	1.287,0	1.276,3	1.272,9
<i>Conto capitale</i>	267,4	276,6	216,3
<i>Rimborso passività finanziarie</i>	41,9	43,7	45,6
Totale	1.596,4	1.596,7	1.534,7

La consistenza dei **RESIDUI PASSIVI** presunti al 1° gennaio 2015 è valutata in **153,4 milioni di euro** (di cui, 95,9 per la parte corrente e 57,5 per la parte in conto capitale).

La consistenza dei residui presunti è superiore a quella prevista nella legge di bilancio 2014 (120,4 milioni di euro). Tuttavia, occorre tener presente che la valutazione operata in sede di bilancio di previsione presenta carattere di provvisorietà, condizionata com'è dal concreto evolversi della gestione.

Le **AUTORIZZAZIONI DI CASSA** per il 2015 ammontano a **1.601,6 milioni di euro**.

Data una **massa spendibile** di 1.749,7 milioni di euro, le autorizzazioni di cassa assicurano un **coefficiente di realizzazione** del **91,5%**, che misura la capacità di spesa che il MIBACT ritiene di poter raggiungere nel 2015.

Analisi per missione/programma

Le dotazioni finanziarie del Ministero per l'esercizio finanziario 2015 fanno capo alle seguenti **Missioni**:

- **1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (n. 21);**
- **2. Ricerca e innovazione (n. 17);**
- **3. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (n. 32);**
- **4. Fondi da ripartire (n. 33);**
- **6. Turismo (n. 31).**

Le **unità di voto**, costituite dai **Programmi di spesa**, sono **15**, una in più rispetto all'esercizio precedente.

Ciò è dovuto all'istituzione di un **nuovo programma di spesa 1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane**, afferente alla Missione n. 1 *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*. A tale programma afferiscono o capitoli che nel bilancio 2014 erano presenti in altri programmi di spesa o nuovi capitoli generati dalla scissione di vecchi capitoli di spesa.

Nella tabella che segue si riportano a confronto gli **stanziamenti di competenza assegnati alle Missioni e ai Programmi** nella legge di bilancio 2014 (L. 148/2013), nonché le previsioni assestate 2014 – quali **riportati nella tabella 13** del ddl di

bilancio 2015 – a confronto con le dotazioni previste nel medesimo **ddl di bilancio 2015 per il triennio 2015-2017**.

A seguire, si opererà un'analisi relativa alle singole Missioni e ai più significativi Programmi – limitatamente a quelli afferenti al settore dei beni e delle attività culturali⁴³ –, in cui verrà anche dato conto delle differenze – indicate tra parentesi, ove presenti – con le previsioni assestate 2014.

⁴³ La competenza in materia di Turismo fa capo alla X Commissione, Attività produttive.

(milioni di euro)

	Missioni	Legge di Bilancio 2014	Previsioni assestate 2014	ddl di bilancio 2015 (A.C. 2680)		
	Programmi			2015	2016	2017
1	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	1.416,7	1.506,7	1.408,1	1.420,9	1.365,9
1.2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (21.2)	442,3	443,3	480,7	473,0	471,6
1.5	Vigilanza, prevenz. e repress. in materia di patrimonio culturale (21.5)	5,3	5,3	5,3	5,4	5,3
1.6	Tutela dei beni archeologici (21.6)	105,4	119,8	115,8	115,2	114,4
1.9	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	131,6	145,7	131,7	131,4	131,3
1.10	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	123,4	138,6	118,9	117,9	117,8
1.12	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	166,3	176,0	157,1	159,5	157,5
1.13	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	123,9	142,6	201,9	200,2	200,0
1.14	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	6,5	7,7	5,3	5,3	5,3
1.15	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	203,8	211,4	177,8	200,5	150,7
1.16	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (21.16)	108,2	116,3	13,5	12,5	12,1
2	Ricerca e innovazione (17)	16,5	18,6	16,2	16,2	16,2
2.1	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	16,5	18,6	16,2	16,2	16,2
3	Servizi istituzionali e generali delle Amm.ni pubbliche (32)	46,0	46,4	34,2	30,6	30,3
3.1	Indirizzo politico (32.2)	11,4	11,4	8,8	8,8	8,8
3.2	Servizi e affari generali per le Amm.ni di competenza (32.3)	34,6	35,0	25,4	21,9	21,6
4	Fondi da ripartire (33)	82,4	77,2	105,1	96,0	89,4
4.1	Fondi da assegnare (33.1)	82,4	77,2	105,1	96,0	89,4
6	Turismo (31)	33,8	33,8	32,9	32,9	32,9
6.1	Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	33,8	33,8	32,9	32,9	32,9
	TOTALE	1.595,3	1.682,7	1.596,4	1.596,7	1.534,7

Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)

Lo stanziamento assegnato per l'anno 2015 alla **missione** – articolata ora in **10 programmi** – pari, come si è visto, ad **€ 1.408,1 mln**, corrisponde all'88,2% dello stanziamento complessivo del Ministero (– € 98,6 mln, pari a – 6,5%, rispetto all'assestamento 2014).

In particolare, si evidenzia, **per il 2015**, che:

- gli stanziamenti per il **Fondo unico per lo spettacolo** di cui alla L. 163/1985⁴⁴ (capitoli esposti in tabella C della legge di stabilità) ammontano a **€ 406,2 mln** (importo esattamente identico al dato assestato 2014).

Rinviando all'apposito [approfondimento web](#), qui si dà conto solamente delle risorse presenti sui capitoli relativi al FUS nel periodo 2008-2015:

(milioni di euro)

	2008 (consuntivo)	2009 (consuntivo)	2010 (consuntivo)	2011 (consuntivo)	2012 (consuntivo)	2013 (consuntivo)	2014 (ass.to)	2015 (ddl bilancio)
Interventi								
cap. 1390	0,7	0,7	0,3	0,4	0,8	0,8	0,3	0,2
cap. 1391	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cap. 6120	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
cap. 6620	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cap. 6621	232,2	198,8	190,4	206,6	193,4	182,4	185,7	174,7
cap. 6622	69,9	54,1	55,5	57,6	58,0	54,9	59,4	58,4
cap. 6623	90,7	61,9	18,0	20,5	21,2	18,9	30,5	29,6
cap. 6624	10,2	8,5	9,5	10,0	10,3	10,3	11,5	11,2
cap. 6626	--	--	43,0	45,8	45,3	42,6	38,5	40,9
Investimenti								
cap. 8570	31	31,2	4,3	20,0	20,0	15,5	19,8	22,5
cap. 8571	38,9	71,4	31,0	14,6	21,0	32,0	17,2	19,6
cap. 8573	31,4	28,4	40,5	41,5	35,5	33,4	36,1	41,0
cap. 8721	7,7	5,8	6,3	6,3	6,3	6,2	7,0	8,0
TOTALE	513,0	461,0	398,9	423,4	412,0	397,0	406,2	406,2

⁴⁴ Interventi: Cap. 1390 – Osservatorio per lo spettacolo; cap. 1391 – Consiglio nazionale dello spettacolo e interventi integrativi per i singoli settori; capp. 6120 e 6620 – Commissioni per l'erogazione dei contributi; cap. 6621 – Fondazioni lirico sinfoniche; cap. 6622 – Attività musicali; cap. 6623 – Attività teatrali di prosa; cap. 6624 – Danza; cap. 6626 – Attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati. Investimenti: cap. 8721 – Attività circensi e spettacolo viaggiante; cap. 8570 – Produzione cinematografica; cap. 8571 – Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche; cap. 8573 – Promozione cinematografica.

- Il contributo per il sostegno e la valorizzazione dei **festival musicali ed operistici** di cui alla **L. 238/2012**, ossia Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano (**cap. 6632**), ammonta a **€4 mln**.
- Gli stanziamenti destinati alle annualità quindicennali per gli interventi di competenza della società di cultura **La Biennale** di Venezia sono allocati sul **cap. 8357** (programma 1.2 *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo*) e sul **cap. 7710** (programma 1.16 *Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane*)⁴⁵ con complessivi **€ 1,0 mln** (– €0,5 mln).
- Le risorse destinate a contributi straordinari in favore del **Teatro comunale dell'Opera Carlo Felice di Genova (cap. 6650)**, sono pari a **€0,9 mln** (– €0,1 mln).
- I contributi alle **Fondazioni lirico sinfoniche**, nonché al **Teatro dell'Opera di Roma** e al **Teatro alla Scala di Milano (cap. 6652)**, ammontano a **€4,5 mln** (– €1,2 mln).
- Le somme destinate alle spese di funzionamento e alle spese di personale per la realizzazione del "**Grande Progetto Pompei**" (**cap. 4020 e 4021**) ammontano complessivamente a **€1,2 mln** (+ €0,4 mln).
Al riguardo, la nota al cap. 4020 chiarisce che la variazione si apporta in attuazione dell'art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014)⁴⁶, tenendo conto delle riduzioni derivanti dall'art. 50, co. 1, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014)⁴⁷.
- I contributi a **istituzioni sociali** ammontano a **€3,7 mln** (– €5,8 mln) (**cap. 3631**).

⁴⁵ Nel bilancio 2014 il cap. 8410 (ora, cap. 7710) era allocato nel programma 1.12 *Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio*.

⁴⁶ La norma citata ha disposto la costituzione, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una **segreteria tecnica di progettazione**, composta da non più di **20 unità di personale**, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, **incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per non più di 12 mesi e nel limite di spesa di 900.000 euro, di cui 400.000 per il 2014 e **500.000 per il 2015**. Gli incarichi sono conferiti per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, sulla base delle esigenze e dei criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto, d'intesa con il Soprintendente Speciale.

⁴⁷ In particolare, per il MIBACT l'**art. 50, co. 1**, del D.L. 66/2014 ha previsto che, in relazione alla razionalizzazione della **spesa per l'acquisto di beni e servizi dei Ministeri**, le disponibilità di competenza e di cassa delle spese per beni e servizi, ad esclusione delle spese per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono ridotte, secondo quanto riportato nell'**allegato C**, di 5,9 mln di euro per il 2014 e di **8,9 mln di euro a decorrere dal 2015**.

Tali importi sono comprensivi dei contributi destinati alla **Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita"** di Monza, ai **Comitati nazionali per le celebrazioni** e alle **Edizioni nazionali**, al **Centro Nazionale del Libro parlato**, al **Centro Internazionale del Libro parlato di Feltre**, alla **Società di studi fiumani**, e al **Polo tattile multimediale di Catania**.

La nota al capitolo evidenzia che la variazione è proposta in relazione alla rimodulazione effettuata su capitoli con autorizzazioni di spesa predeterminate per legge, con conseguente **trasporto di fondi** pari complessivamente a €2,1 mln sui **cap. 3610** (per €0,9 mln), **cap. 3611** (per €0,8 mln) e **cap. 3614** (per €0,4 mln).

In corrispondenza, si evidenzia che:

- le risorse destinate alla **Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II di Roma (cap. 3610)**, esposto in tabella C della legge di stabilità) ammontano a **€1,5 mln** (+ €0,2 mln);
 - lo stanziamento destinato all'**Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (cap. 3611)**, esposto in tabella C della legge di stabilità) è pari a **€1,4 mln** (+ €0,1 mln);
 - le risorse destinate al **Centro per il libro e la lettura (cap. 3614)** ammontano a **€0,8 mln** (+ €0,3 mln).
- Le risorse destinate a **enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (cap. 3670)** sono pari a **€11,0 mln**, mentre i **contributi ad enti e istituti culturali (cap. 3671)** ammontano a **€6,2 mln**, per un totale complessivo di €17,3 mln. Entrambi i capitoli sono esposti in tabella C della legge di stabilità.

Inoltre, si ricordano i **contributi** in favore:

- del **Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea** con sede in Milano (**cap. 3633**), per **€0,2 mln**;
- dell'**Accademia della Crusca (cap. 3635)**, per **€0,6 mln**;
- di istituzioni sociali pubbliche per il **finanziamento della ricerca** sulla storia e sulla cultura del **Medioevo italiano ed europeo (cap. 3636)**, per **€0,5 mln** (- €0,1 mln) e di istituzioni sociali private per il medesimo fine (**cap. 3637**), per **€1,4 mln** (+ €0,1 mln);
- del **Centro Pio Rajna**, in Roma (**cap. 3638**), per **€0,5 mln**;
- della Fondazione **La Grande Brera (cap. 4651)**, per **€1,9 mln** (+ 1,8 mln);
- della **scuola archeologica italiana di Atene (cap. 4132)**, pari a **€0,4 mln** (- €0,1 mln);
- del **Museo tattile statale Omero di Ancona (cap. 1308)**, per **€0,5 mln** (- €0,1 mln).

- Il contributo a favore dell'**Accademia Nazionale dei Lincei (cap. 3630**, esposto in tabella C della legge di stabilità) ammonta a € **2,0 mln** (– € 0,2 mln)⁴⁸. In **tabella C** del ddl di stabilità, l'importo corrispondente al medesimo capitolo è pari, invece, a € **0,9 mln**⁴⁹.
- Le risorse destinate al funzionamento della **Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (cap. 3609)**, ammontano a € **0,2 mln** (– € 0,9 mln) mentre quelle finalizzate al funzionamento del **Museo dell'audiovisivo (cap. 3613)** sono **azzerate** (– € 0,7 mln).
- I contributi in favore del comune di Sassocorvaro per l'organizzazione del premio annuale "**Arca dell'arte-Premio nazionale Rotondi ai salvatori dell'arte**" (**cap. 2092**), ammontano a **9,5 mln** (– € 0,2 mln).
- Le somme destinate al **Comitato tecnico-scientifico** speciale per il patrimonio storico della **prima guerra mondiale (cap. 5054)**, sono pari ad € **0,3 mln** (+ 0,2 mln).
- Le risorse per il funzionamento del **Museo Nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah** sono allocate sul **cap. 5170** e ammontano a € **0,3 mln**. Il **cap. 7483**, relativo al contributo per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della sede, è invece **azzerato** e conservato per la gestione dei residui⁵⁰.
- Le somme stanziare a favore della **Fondazione MAXXI–Museo nazionale delle arti del XXI secolo (cap. 5514**, ora afferente al nuovo programma 1.16 *Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane*), ammontano a € **5,8 mln** (– € 0,6 mln).

⁴⁸ La nota al capitolo evidenzia che la variazione tiene conto della diminuzione, per euro 56.250, dovuta all'ulteriore riduzione del 5%, disposta dall'art. 8 del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) delle spese per beni e servizi.

Al riguardo si ricorda che l'**art. 8, co. 8, lett. a), del D.L. 66/2014** (L. 89/2014) ha autorizzato le amministrazioni pubbliche indicate dall'art. 11 del d.lgs. 33/2013 a **ridurre del 5 cento degli importi dei contratti** in essere, nonché dei contratti relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto **acquisto o fornitura di beni e servizi**, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali.

⁴⁹ Al cap. 3630 afferiscono le risorse derivanti dalle seguenti autorizzazioni di spesa:

- art. 1, L. 466/1988, che ha concesso all'Accademia un contributo ordinario, la cui quantificazione è ora demandata alla tabella C della legge di stabilità;
- art. 30, co. 6, lett. a), D.L. 201/2011 (L. 214/2011), che ha autorizzato la spesa di € 1,3 mln a favore dell'Accademia, a decorrere dal 2012.

⁵⁰ Il cap. 7483 era stato istituito in applicazione dell'art. 5, co. 2, del D.L. 91/2013, che ha autorizzato la spesa di € 4 mln, di cui € 1 mln per il 2013 e € 3 mln per il 2014.

- Per la tutela e fruizione dei **siti Unesco italiani**, gli stanziamenti sono allocati sui **cap. 1442 e 7305**, entrambi esposti in tabella C della legge di stabilità, e sono pari complessivamente a **€1,3 mln** (– €0,6 mln).
Ulteriori **€ 0,1 mln** sono destinati a interventi urgenti di tutela dei siti del patrimonio **Unesco in provincia di Ragusa (cap. 7486**, esposto in tabella E della legge di stabilità, istituito in applicazione di quanto disposto dall'art. 5-*quater*, co. 1, del D.L. 91/2013 – L. 112/2013)⁵¹.
- Le risorse destinate a **interventi urgenti al verificarsi di emergenze**, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici (**cap. 1321**) ammontano a **€ 12,9 mln** (– € 12,6 mln).
- Per interventi di **restauro e sicurezza in musei, archivi e biblioteche di interesse storico, artistico e culturale**, nonché per la **Domus Aurea**, sono stanziare somme (cap. **8092**) per **€1,9 mln** (+ 0,7 mln). Ulteriori risorse per **€ 1,4 mln** (– € 0,1 mln) sono destinate specificatamente ad interventi per il restauro e la sicurezza della **Domus Aurea** e dell'**area archeologica centrale di Roma** (cap. **8095**).
Per il **restauro**, la **conservazione del patrimonio culturale**, la **valorizzazione dei beni architettonici** e l'**adeguamento strutturale e funzionale di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato** sono invece destinati ulteriori **€1,4 mln** (– €0,7 mln) (cap. **7224**).
- Per l'attuazione degli interventi del **Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”**, di cui all'art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014)⁵², sul **cap. 8098**, di **nuova istituzione**, esposto in tabella E della legge di stabilità, sono stanziati **€30 mln**.
- Le risorse – stanziare dall'art. 8 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) – per l'**impiego di professionisti** competenti ad eseguire **interventi sui beni culturali** negli istituti e nei luoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, mediante **contratti di lavoro a tempo determinato**, ammontano a **€1,5 mln** (**cap. 1803**, di nuova istituzione).

⁵¹ La norma citata ha autorizzato la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
⁵² La norma citata ha previsto l'approvazione di un Piano strategico annuale, denominato “Grandi Progetti Beni culturali”, che individua **beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale** per i quali sia necessario e urgente realizzare **interventi organici di tutela**, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.
Per attuare gli interventi del Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, un'autorizzazione di spesa pari a €5 mln per il 2014, **€30 mln per il 2015** e €50 mln per il 2016. Dal **2017** al Piano è destinato il **50% della quota delle risorse per infrastrutture** riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'art. 60, co. 4, della L. 289/2002.

- Risulta conservato solo per la gestione dei residui il **cap. 3650**, relativo alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, nell'assestamento 2014 pari a € 0,4 mln.

Al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 384, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014), modificando l'art. 25 della L. 416/1988, ha ridenominato in premi i contributi in favore delle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (e di ridotto contenuto pubblicitario) e ha disposto, altresì, che a tali pubblicazioni possono essere conferite anche menzioni speciali non accompagnate da apporto economico.

La disciplina per l'ammissione ai premi e alle menzioni speciali è stata dettata con [circolare n. 103/2014 del 20 giugno 2014](#) (GU n. 159 dell' 11 luglio 2014).

Missione 2 Ricerca e innovazione (17)

Lo stanziamento relativo alla missione, articolata in un solo programma, pari, come si è visto, a € **16,2 mln**, corrisponde all'1,0% dello stanziamento del Ministero (– € 2,4 mln, pari a – 13,1%, rispetto all'assestamento 2014).

In particolare, per il **2015**, si evidenzia che:

- le somme a favore dell'**Istituto superiore per la conservazione e il restauro (cap. 2040**, esposto nella tabella C della legge di stabilità) ammontano a € **0,4 mln** (– € 0,1 mln);
- le assegnazioni per il funzionamento dell'**Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (cap. 2041**, esposto nella tab. C della legge di stabilità) sono pari a € **0,3 mln** (– € 0,1 mln);
- lo stanziamento destinato all'**Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (cap. 2043**, esposto nella tab. C della legge di stabilità) è pari a € **0,2 mln** (– € 0,1 mln).

Missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

Lo stanziamento assegnato alla missione – articolata in **2 programmi** – pari, come si è visto, ad € **34,2 mln**, corrisponde al 2,1% dello stanziamento del Ministero (– € 12,2 mln, pari a –26,3%, rispetto all'assestamento 2014).

In particolare, per il **2015**, si evidenzia che:

- il **Fondo giovani per la cultura** (già cap. 1325 afferente alla Missione 1, ora ridenominato *cap. 5740*) reca uno stanziamento di € **1,0 mln** (– € 2,5 mln). Sul cap. 1325, presente nel bilancio 2014, sono confluite le risorse derivanti:

- dall'**art. 2, co. 5-bis**, del **D.L. 76/2013** (L. 99/2013), che ha disposto l'istituzione del "**Fondo mille giovani per la cultura**", destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età con una dotazione pari ad € 1 mln per il 2014;
 - dall'**art. 2** del **D.L. 91/2013** (L. 112/2013), che ha previsto un **programma straordinario** per lo sviluppo delle attività di **inventariazione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio culturale** italiano, finanziato con € 2,5 mln nel 2014, nel quale utilizzare 500 giovani di età inferiore a 35 anni;
- Per il **2015**, il "**Fondo mille giovani per la cultura**" è stato rifinanziato con stanziamento di **€1 mln** dall'art. 7, co. 3, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

Missione 4 Fondi da ripartire (33)

Lo stanziamento previsto per la missione, strutturata in un solo programma, pari, come si è visto, ad **€105,1 mln**, corrisponde al 6,6% dello stanziamento del Ministero (+ € 27,8 mln, pari a + 36,1%, rispetto all'assestamento 2014).

In particolare, per il **2015**, si evidenzia che:

- il **Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (cap. 2300)** ammonta a **€58,1 mln** (+ € 1,5 mln);
- il **Fondo da ripartire** per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2008⁵³ (cap. **2401**) reca uno stanziamento pari a **€20,5 mln** (+ € 0,6 mln).

⁵³ L'art. 2, co. 615-617, della L. 244/2007 (L. finanziaria 2008) prevede il divieto di iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri delle entrate derivanti dai provvedimenti legislativi indicati nell'elenco 1, e, in correlazione a versamenti all'entrata, l'istituzione di Fondi in cui confluisce parte di tali somme. L'elenco citato – nel testo vigente, come da ultimo modificato dall'art. 3, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – comprende, con riguardo al Mibact, le seguenti autorizzazioni di spesa:

- **art. 3, co. 83, della L. 662/1996**, concernente la **quota degli utili** (non superiore a 300 mld di lire) derivanti dalla nuova estrazione del **gioco del lotto**, destinati al recupero e alla conservazione dei beni culturali e ad attività culturali;
- **l'art. 4, co. 3, del DPR 240/2003**, che dispone che, al fine di consentire il **riequilibrio finanziario nell'ambito delle soprintendenze speciali ed autonome**, il Mibact può annualmente disporre che una quota non superiore al 30% delle entrate da proventi diversi sia versata in conto entrata del bilancio dello Stato, riassegnata con decreto del MEF allo stato di previsione della spesa del Mibact e da quest'ultimo ripartita tra le soprintendenze interessate in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

In materia è, peraltro, intervenuto l'**art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011** (L. 75/2011) che, come modificato dall'**art. 40, co. 1, del D.L. 69/2013** (L. 98/2013), ha previsto la possibilità che, in deroga all'art. 4, co. 3, del DPR 240/2003, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo può disporre trasferimenti di risorse tra le disponibilità depositate sui conti di tesoreria delle Soprintendenze, in relazione alle rispettive esigenze finanziarie, o versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Mibact.

Disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio

L'**articolo 13, comma 1**, autorizza per l'anno finanziario 2015 l'impegno e il pagamento delle spese del Mibact indicate nello stato di previsione di cui all'allegata tabella 13.

Il **comma 2** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, le **variazioni compensative** di bilancio (in termini di residui, competenza e cassa) **tra i capitoli** relativi al **Fondo unico per lo spettacolo**.

Il **comma 3**, ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse per il 2015, autorizza, altresì, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, **comunicati alle competenti Commissioni parlamentari** e trasmessi alla Corte dei Conti per la registrazione, le **variazioni compensative** di bilancio, in termini di competenza e di cassa, **tra i capitoli** del bilancio di previsione del Mibact **relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché all'esercizio del diritto di prelazione** da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico e bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione di materiale bibliografico prezioso e raro.

Il **comma 4** autorizza lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2015, le **variazioni compensative** di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione del **trasferimento** al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in materia di **turismo** esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LE TABELLE ALLEGATE AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'

La **Tabella A** non prevede accantonamenti per il MIBACT per il triennio 2015-2017⁵⁴.

La **Tabella B non prevede accantonamenti** per il **2015**. Per gli anni **2016 e 2017**, invece, si prevede l'accantonamento di **€100 mln** per ciascun esercizio⁵⁵.

Con riferimento alla **Tabella C**, di seguito si riporta l'elenco delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) – con il riferimento al programma ed alla missione ai quali afferiscono i capitoli – ponendo a fronte le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio 2015-2017⁵⁶.

⁵⁴ La tabella A della legge di stabilità per il 2014 non prevedeva accantonamenti riferiti al Mibact neanche per il triennio 2014-2016.

⁵⁵ La tabella B della legge di stabilità per il 2014 prevedeva accantonamenti per € 5 mln per il 2014, € 30 mln per il 2015 e € 50 mln per il 2016.

⁵⁶ Nell'elenco non sono considerate le autorizzazioni di spesa afferenti alla missione 6 *Turismo*.

(in migliaia di euro)

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO	Legge di stabilità 2014	Disegno di legge di stabilità 2015-2017		
	2014	2015	2016	2017
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
<i>1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>				
L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	410.065	406.229	407.085	407.085
<i>1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i>				
L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 3610)	812	1.453	615	615
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (cap. 3611)	891	1.428	687	687
L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (cap. 3630)	925	875	877	877
L. 549/1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art. 1, co. 43 (capp. 3670 e 3671)	15.112	17.258	17.273	17.273
<i>1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale</i>				
L. 77/2006, art. 4, comma 1: Interventi per i siti italiani posti sotto la tutela dell'UNESCO (capp. 1442 e 7305)	1.379	1.312	1.315	1.315
2. Ricerca e innovazione				
<i>2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali</i>				
D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (capp. 2040, 2041, 2043)	1.125	875	898	898

La **Tabella D** reca **variazioni** da apportare al bilancio solo con riferimento alla missione *Turismo*. Pertanto, in questa sede non se ne darà conto.

La **Tabella E** reca esposizione delle seguenti autorizzazioni pluriennali di spesa, cui si è già accennato (v. paragrafo *Analisi per missione/programma*):

- tutela dei siti del patrimonio **Unesco in provincia di Ragusa**, nell'ambito del programma *Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale* della missione *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici* (cap. **7486**), per **€ 0,1 mln** per il solo esercizio **2015** (**settore 27 – Interventi diversi**);

- interventi del **Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”**, nell’ambito del programma *Tutela del patrimonio culturale* della missione *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici* (cap. **8098**), per **€ 30 mln per il 2015** e € 50 mln per il 2016 (**settore 27 – Interventi diversi**).

Ministero dell'economia e delle finanze
(Tab. 2)
(Informazione ed editoria)

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

La maggior parte delle spese per interventi di sostegno ai settori dell'informazione e dell'editoria, di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, sono allocate nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** (Tabella 2), all'interno della missione **Comunicazioni** (15), Programma **Sostegno all'editoria** (15.4).

Stanziamanti

Il programma **Sostegno all'editoria** reca stanziamenti complessivi **in conto competenza** pari ad **€ 208,8 mln**, di cui 199,8 per spese correnti e 9,0 per spese in conto capitale. Rispetto all'**assestamento 2014**, si registra una **diminuzione di € 18,0 mln**.

Nell'ambito degli stanziamenti di competenza relativi al 2015⁵⁷, si evidenzia che:

- **€ 98,5 mln** sono assegnati al **Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria** (cap. **2183**, esposto in tab. C della legge di stabilità) (- € 39,3 mln);
- **€ 28,1 mln** sono assegnati al **Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria** (cap. **2190**) (- € 21,9 mln).
Il Fondo è stato istituito dall'art. 1, co. 261, della L. 147/2013, con la dotazione di € 50 mln per il 2014, € 40 mln per il 2015, € 30 mln per il 2016.
Il Fondo è destinato ad incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.
- **€ 9,0 mln** sono assegnati al **Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria** (cap. **7442**, esposto in tab. C della legge di stabilità) (- € 1,3 mln);
- **€ 28,3 mln** sono assegnati al cap. **1501**, e sono finalizzati alla corresponsione alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni dei **rimborsi per le agevolazioni tariffarie per le imprese editrici**, comprese le somme relative agli anni pregressi;
- **€ 45,0 mln** sono assegnati al cap. **1497**, di nuova istituzione, necessario, in base a quanto riportato nella nota allo stesso, per provvedere al pagamento dei **rimborsi**, relativi ad anni pregressi, agli enti gestori per le **riduzioni**

⁵⁷ Fra parentesi è indicata l'eventuale variazione rispetto al dato assestato 2014, quale riportato nel ddl di bilancio 2015.

tariffarie sui consumi di energia elettrica ad imprese radiofoniche e televisive.

Stanziamenti recati da altri stati di previsione (Ministero dello Sviluppo economico – Tab. 3)

Parte delle spese per gli interventi nel settore dell'informazione insistono, a partire dall'esercizio 2009, nello stato di previsione del **Ministero dello Sviluppo economico (Tabella 3)**, al quale l'art. 1, co. 7, del D.L. 85/2008 (L. 121/2008) ha trasferito le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Nell'ambito della missione **Comunicazioni**, programma **Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali**, sono previsti stanziamenti di parte corrente riguardanti specificamente la materia radiotelevisiva.

Si tratta, in particolare, di:

- **€ 28,0 mln per contributi e rimborso oneri alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (cap. 3121)**, (- € 43,3 mln).

Al riguardo si ricorda che l'**art. 32-bis, co. 6**, del **D.L. 83/2012** (L. 134/2012) ha disposto una **riduzione** dei contributi all'emittenza televisiva locale e radiofonica nazionale e locale (di cui all'art. 27, co. 10, della L. 488/1999⁵⁸) – quantificata in € 11,9 mln per l'anno 2012 e in **€ 0,5 mln a decorrere dal 2013** – al fine di provvedere alla copertura dell'onere recato dalle disposizioni di cui al medesimo art. 32-bis, in materia di liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa.

A sua volta, l'**art. 7, co. 11**, del **D.L. 95/2012** (L. 135/2012) ha ridotto gli stessi contributi di € 20 mln per l'anno 2013 e di **€ 30 mln a decorrere dall'anno 2014**.

Al riguardo, si veda anche quanto previsto dalla **tabella D** allegata al **ddl di stabilità**.

- **€ 9,3 mln per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (cap. 3021)** (- 0,7 mln).

Al riguardo si ricorda che l'**art. 1, co. 306**, della **L. 147/2013** ha autorizzato la spesa di **€ 10 mln** per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per un'ulteriore proroga relativa alla convenzione per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari stipulata nel 1994 fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell'emittente Radio Radicale, poi rinnovata in via transitoria nel 1997 e prorogata negli anni con successivi interventi.

⁵⁸ La norma citata ha autorizzato la spesa di 82 miliardi di lire – pari a circa € 42,3 mln – a decorrere dal 2000.

LE TABELLE ALLEGATE AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ

Con riferimento alla **tabella C**, si riporta, di seguito, un raffronto tra l'autorizzazione di spesa disposta dalla legge di stabilità per il 2014 (L. 147/2013) e le dotazioni proposte dal ddl di stabilità per il triennio 2015-2017.

(in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Legge di stabilità 2014	Disegno di legge di stabilità 2015-2017		
	2014	2015	2016	2017
Comunicazioni				
<i>Sostegno all'editoria</i>				
L. 67/1987: Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (capp. 2183, 7442)	140.889	107.462	103.729	103.428

La **Tabella D** reca **variazioni** da apportare al bilancio con riferimento ai contributi e al rimborso oneri alle **emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale**, Programma *Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali* della missione *Comunicazioni* dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (cap. 3121), per - € 3,2 mln per ciascuno degli anni del triennio **2015-2017**.

Ministero dell'economia e delle finanze
(Tab. 2)
(Sport)

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

La maggior parte delle spese in materia di sport, di competenza del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport⁵⁹ della Presidenza del Consiglio, trovano collocazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'interno della missione **Giovani e Sport** (30), programma **Attività ricreative e sport** (30.1).

Stanziamenti

Il programma **Attività ricreative e sport** della missione **Giovani e sport** reca stanziamenti complessivi per il 2015, in **conto competenza**, pari ad **€ 618,3 mln**, di cui 403,0 per spese correnti e 215,3 per spese in conto capitale. Rispetto al **dato assestato 2014**, si registra una **riduzione di € 71,8 mln**.

Nell'ambito degli stanziamenti relativi al 2015⁶⁰, si segnalano, in particolare:

- **€ 403,0 mln** per il finanziamento del **CONI** (cap. **1896**) (- € 6,7 mln);
- **€ 61,2 mln** da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli **investimenti in materia di sport** (cap. **7450**);
- **€ 140,2 mln** quale annualità quindicennale per la realizzazione di interventi necessari allo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali "**Torino 2006**" (cap. **7366**).
- **€ 13,9 mln** quale somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio per il **fondo di garanzia per i mutui** relativi a costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di **impianti sportivi**, compresa l'acquisizione di aree da parte di società o associazioni sportive o soggetto pubblico o privato che persegue finalità sportive (cap. **7455**, esposto in **tabella E** della legge di stabilità).

Al riguardo, si ricorda che l'art. 1, co. 303, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, co. 3-*bis*, del D.L. 119/2014 (L. 146/2014) ha incrementato per il triennio 2014-2016 la dotazione del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione,

⁵⁹ In funzione delle disposizioni di cui al DPCM 15 febbraio 2012, l'Ufficio per lo sport è stato inserito nel Dipartimento per gli affari regionali che, a seguito del DPCM 21 giugno 2012, è stato riorganizzato divenendo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport (<http://www.sportgoverno.it/ufficio/competenze.aspx>). A seguito, poi, del trasferimento delle funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero per i beni e le attività culturali, disposto dall'art. 1 della L. 71/2013, di conversione del D.L. 43/2013, con [DPCM 21 ottobre 2013](#) il Dipartimento ha cambiato la sua denominazione in "Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport".

⁶⁰ Fra parentesi è indicata l'eventuale variazione rispetto al dato assestato 2014, quale riportato nel ddl di bilancio 2015.

all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi – istituito dall'art. 90, co. 12, della L. 289/2002 –, con € 10 mln per il 2014, € 15 mln per il 2015 ed € 20 mln per il 2016.

Risulta, invece, **soppresso** il cap. **2111**, relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le **politiche dello sport**, che nel bilancio assestato 2014 recava uno stanziamento di € 6 mln.

La nota al capitolo evidenzia che la soppressione è operata per cessazione dell'onere di cui all'art. 1, co. 276, della L. 228/2012 (L. di stabilità 2013).

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione citata nella nota al capitolo ha previsto un'autorizzazione di spesa, pari a **€ 6 mln, per il solo anno 2013**, per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all'art. 1, co. 1, della L. 189/2013.

In seguito, l'**art. 1, co. 302**, della **L. 147/2013** ha istituito il **Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili**, con una dotazione di € 24,3 mln per il 2014, nell'ambito dello stato di previsione del MEF. Tra le finalità del Fondo, l'**elenco 1** ha inserito il contributo al Comitato paralimpico nazionale, richiamando esplicitamente l'art. 1, co. 276, della L. 228/2012.

Con riferimento alle somme che fino al bilancio 2014 risultavano allocate sul **cap. 7449** (missione **Soccorso civile**, programma **Protezione civile**) e che comprendevano – come si evinceva dalla scheda illustrativa 2014-2016 dei fondi settoriali – contributi per € 8,1 mln⁶¹ (su complessivi € 13,1 mln) per i **Campionati mondiali di nuoto** e per i **Giochi del Mediterraneo 2009** che si sono svolti, rispettivamente, a Roma e a Pescara, le stesse, in base alla nota riferita all'attuale cap. 7449, dovrebbero essere transitate ai **capp. 2186 e 7448**.

Al riguardo, sembrerebbe peraltro opportuna una conferma da parte del Governo.

⁶¹ L'art. 11-*quaterdecies* del DL 203/2005 (L. 248/2005) aveva disposto uno stanziamento complessivo annuale, per quindici anni, di € 2 mln a partire dal 2007, incrementato con altri € 2 mln a partire dal 2008, da ripartire in parti uguali fra le due manifestazioni e aveva autorizzato il Dipartimento della protezione civile a provvedervi con contributi quindicennali.

In seguito, l'art. 1, co. 1292, della L. finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha autorizzato contributi quindicennali per le due manifestazioni, aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dall'art. 11-*quaterdecies* del D.L. 203/2005. In particolare, ha autorizzato la spesa annua di € 0,5 mln a decorrere dal 2007, incrementata di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2008, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto, e la spesa annua di € 1 mln a decorrere dal 2007, incrementata di € 1 mln a decorrere dal 2008, per le medesime finalità per i Giochi del Mediterraneo.

Ancora in seguito, l'art. 2, co. 271, della L. finanziaria 2008 ha autorizzato lo stanziamento di € 0,4 mln per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.

Infine, l'art. 2, co. 263, della L. finanziaria 2008 ha autorizzato la spesa di € 0,4 mln per l'anno 2008 e di € 0,7 mln per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo, in aggiunta agli stanziamenti previsti dall'art. 11-*quaterdecies* del D.L. 203/2005.

LE TABELLE ALLEGATE AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'

In materia di sport, la **tabella E** riporta, nell'ambito del **settore 24 (Impiantistica sportiva)**, le dotazioni riferibili al **cap. 7455** (v. *ante*) per complessivi **€ 13,9 mln per il 2015** e € 18,8 mln per il 2016.

**Il disegno di legge di stabilità per il 2015:
disposizioni di interesse della
VII Commissione**

Articolo 3 **(Fondo per la realizzazione del piano “La Buona Scuola”)**

L'**articolo 3** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per la realizzazione del [Piano “La Buona Scuola”](#), con la dotazione di **1 miliardo di euro** per il **2015** e di **3 miliardi di euro dal 2016**. Il Fondo è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un **piano straordinario di assunzione di docenti** e al **potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro**.

Il 15 settembre 2014 è stata avviata una consultazione on line sul Piano “La buona scuola” - presentato il 3 settembre 2014 - che si concluderà il 15 novembre 2014.

L'obiettivo è quello di rinnovare la scuola italiana sotto svariati aspetti, per migliorare la qualità degli apprendimenti e dotare il Paese di un meccanismo permanente di innovazione e sviluppo.

Il Piano prevede, fra l'altro:

- un piano straordinario per l'assunzione, a settembre 2015, di tutti i docenti presenti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché dei vincitori del concorso del 2012 non ancora assunti e degli idonei dello stesso concorso (complessivamente, in base allo stesso Piano, 148.100 unità), in modo da poter disporre di un team di docenti che possa garantire le supplenze e il tempo pieno.

Per tali assunzioni, la **relazione tecnica** stima la necessità, per il 2015, di 1 miliardo di euro - relativi ai primi quattro mesi dell'anno scolastico 2015-2016⁶² - e, dal 2016, la necessità di 3 miliardi;

- dal 2016, l'ingresso nel mondo della scuola solo per concorso;
- una modifica del meccanismo di avanzamento di carriera per i docenti, basato su valutazione e merito, e la formazione continua per gli stessi;
- il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, fra l'altro attraverso l'obbligatorietà dell'alternanza negli ultimi 3 anni degli istituti tecnici e professionali;
- la stabilizzazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (che, si ricorda, dal 2013 è confluito nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche) e l'attrazione di investimenti privati;
- maggiore attenzione a musica, sport, storia dell'arte, lingue straniere, competenze digitali;
- la diffusione di banda larga e wi-fi in tutte le scuole;
- la pubblicità, dal 2015, dei dati relativi ad ogni scuola.

⁶² Il Piano evidenzia, comunque, che la cifra di 3 miliardi potrà essere inferiore, in relazione ai risparmi derivanti dall'abolizione delle supplenze brevi. “Una stima cauta porta a considerare che il risparmio potrebbe arrivare a 300-350 milioni all'anno”.

Articolo 17, comma 9 ***(Risorse per le scuole paritarie)***

Il **comma 9** autorizza, **dal 2015**, la spesa di **200 milioni di euro** da destinare al **sostegno alle scuole paritarie** (ad esclusione di quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano)⁶³, finalità di cui all'art. 2, co. 47, della legge finanziaria 2009 (L. 203/2008).

Il finanziamento, attribuito alle regioni in virtù della loro competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali, si sommerà a quello allocato sul cap. 1477, pari, per il 2015, a 271,9 milioni di euro, per un totale, per il medesimo anno, di **471,9 milioni di euro**.

La competenza amministrativa relativa ai contributi alle scuole non statali è stata attribuita alle regioni dall'art. 138, co. 1, lett. e), del D.lgs. 112/1998.

In seguito, l'art. 1-*bis* del D.L. 250/2005 (L. 27/2006) ha ricondotto le **scuole non statali** alle due tipologie di **scuole paritarie** riconosciute ai sensi della L. 62/2000 - abilitate, tra l'altro, al rilascio di titoli di studio aventi valore legale - e di **scuole non paritarie**.

L'**art. 1, co. 635**, della **legge finanziaria 2007**, al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, ha **incrementato**, per complessivi **100 milioni di euro**, a decorrere **dal 2007**, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di previsione del MIUR, **da destinare prioritariamente alle scuole per l'infanzia**.

Al riguardo si ricorda che, con la [sentenza n. 50 del 2008](#), la Corte costituzionale ha dichiarato **incostituzionale**, per violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria delle regioni, l'erogazione di uno stanziamento statale vincolato relativo ad un settore ricadente nelle funzioni amministrative di competenza regionale. La medesima sentenza, peraltro, ha fatto salvi gli eventuali procedimenti in corso, anche se non esauriti, a garanzia della continuità di erogazione di finanziamenti inerenti a diritti fondamentali dei destinatari⁶⁴.

⁶³ L'art. 2, co. 109, della L. 191/2009 (L. finanziaria 2010), abrogando gli artt. 5 e 6 della L. 386/1989, ha eliminato – a partire dal 2010 – la partecipazione delle province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati da qualunque disposizione di legge statale in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il medesimo comma ha fatto salvi i contributi sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici già definiti.

⁶⁴ In tale sentenza la Corte ha ricordato che: "Non sono (...) consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza (sentenza n. 423 del 2004; nello stesso senso, tra le altre, sentenze nn. 77 e 51 del 2005)." La Corte aveva già avuto modo di sottolineare che il settore dei contributi relativi alle scuole paritarie «incide sulla materia della "istruzione" attribuita alla competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo comma, della Costituzione)» (sentenza n. 423 del 2004, punto 8.2. del Considerato in diritto). Pertanto il co. 635 dell'art. 1 della L.

È, dunque, intervenuto l'**art. 2, co. 47**, della **L. finanziaria 2009** (L. 203/2008), che ha disposto che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita la Conferenza Stato-regioni**, dovevano essere stabiliti i **criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse** finanziarie per la realizzazione delle misure relative al "**programma di interventi in materia di istruzione**".

Contestualmente, infatti, la **legge di bilancio per il 2009** (L. 204/2008) ha inserito nello stato di previsione del MIUR – esclusivamente per l'esercizio 2009 –, nell'ambito della Missione *Istruzione scolastica*, un **nuovo programma 1.10 – Interventi in materia di istruzione**, con una dotazione di 120 milioni di euro per il 2009. Le risorse sono state allocate nel capitolo 1299 - **Somme da trasferire alle regioni per il sostegno delle scuole paritarie**, di nuova istituzione⁶⁵.

Il **D.L. 28 maggio 2009**, con il quale è stata data attuazione al citato art. 2, co. 47, nel ripartire fra le regioni l'importo di 120 mln di euro, ha precisato che tali risorse erano destinate a **integrare i contributi per le istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado**.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, co. 47, della L. finanziaria 2009 è stata rifinanziata per gli anni successivi⁶⁶:

Provvedimento	Anno	Onere annuo (mln)
Art. 2, co. 250, L. 191/2009 (elenco 1, allegato)	2010	€ 130 ⁶⁷
Art. 1, co. 40, L. 220/2010	2011	€ 245 ⁶⁸
Art. 33, co. 16, L. 183/2011	2012	€ 242
Art. 1, co. 263, L. 228/2012	2013	€ 223 ⁶⁹
Art. 1, co. 260, L. 147/2013	2014	€ 220 ⁷⁰

finanziaria 2007, "nella parte in cui prevede un finanziamento vincolato in un ambito materiale di spettanza regionale, si pone in contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione". La Corte ha tuttavia aggiunto che: "La natura delle prestazioni contemplate dalla norma censurata, le quali ineriscono a diritti fondamentali dei destinatari, impone, però, che si garantisca continuità nella erogazione delle risorse finanziarie. Ne consegue che devono rimanere «salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti» (così anche la citata sentenza n. 423 del 2004)."

⁶⁵ Negli anni successivi, il capitolo 1299 è stato allocato nel programma 1.9 "Istituzioni scolastiche non statali".

⁶⁶ Le disposizioni di rifinanziamento hanno fatto riferimento, fino al 2011, anche all'art. 1, co. 635, della L. n. 296/2006 che, tuttavia, come evidenziato nel testo, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 50/2008.

⁶⁷ Provenienti dal c.d. "scudo fiscale".

⁶⁸ Nell'ambito del rifinanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili e urgenti di cui all'art. 7-*quinquies*, co. 1, del D.L. 5/2009).

⁶⁹ Le spese effettuate dalle regioni con tali risorse sono state escluse dal computo ai fini del patto di stabilità.

⁷⁰ Le spese effettuate dalle regioni con tali risorse sono state escluse dal computo ai fini del patto di stabilità nel limite di 100 mln di euro. Tuttavia, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni del 29 maggio 2014, le regioni hanno convenuto, ai fini del concorso alla riduzione della spesa pubblica previsto dall'art. 46 del D.L. 66/2014, di rinunciare a determinate deroghe al patto di stabilità, inclusa la deroga riferita ai contributi alle scuole paritarie.

Articolo 17, comma 10, e articolo 28, comma 16
(Fondo di finanziamento ordinario delle università)

Gli **articoli 17, comma 10, e 28, comma 16**, dispongono, rispettivamente, **dal 2015**, un **aumento** delle risorse da destinare al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO, cap. 1694**) al fine di incrementare la **quota premiale** e una **riduzione** di risorse da destinare al medesimo Fondo in considerazione della **razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi** che le università dovranno conseguire.

Una ulteriore riduzione del FFO deriva dalla **soppressione** del **contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet**, prevista dall'art. 28, co. 14 (si veda la relativa scheda).

Pertanto, a seguito del combinato disposto di tutte le previsioni normative citate, lo stanziamento per il 2015 - pari ad € 6.815,2 mln nel ddl di bilancio a legislazione vigente - passerebbe ad **€6.927,7**.

Il **Fondo per il finanziamento ordinario (FFO)** delle università, previsto dall'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993, attiene al funzionamento degli atenei statali e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria. Esso è allocato sul **cap. 1694** dello stato di previsione del MIUR.

Di seguito si riporta l'andamento delle risorse (in milioni di euro) allocate sul cap. 1694 negli anni 2008-2014:

cap. 1694	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	consuntivo	assestamento
	7.443,7	7.513,1	6.681,3	6.969,3	6.999,5	6.697,7	7.003,6

Qui un [approfondimento sul FFO](#).

Incremento di risorse per la quota premiale

Il **comma 10 dell'articolo 17** prevede che dal 2015 il FFO è incrementato di 150 milioni di euro, al fine di aumentare la quota premiale.

L'art. 2 del D.L. 180/2008 (L. 1/2009) ha previsto che **una quota non inferiore al 7%** del FFO, con incrementi negli anni successivi, deve essere **ripartita tra le università in relazione alla qualità** dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi, alla qualità della ricerca scientifica, alla qualità, efficacia ed efficienza delle sedi didattiche.

Sulla misura della quota premiale è, poi, intervenuto l'art. 13 della L. 240/2010 che, in particolare, ha previsto che gli **incrementi** della quota premiale sono disposti annualmente in misura compresa **tra lo 0,5% e il 2%**. In seguito, l'**art. 60 del D.L. 69/2013** (L. 98/2013) ha disposto che la quota premiale è determinata in misura non

inferiore al **16%** per l'anno **2014**, al **18%** per l'anno **2015** e al 20% per l'anno 2016, con successivi incrementi annuali non inferiori al 2% e fino ad un massimo del 30% del FFO; di tale quota, **almeno 3/5** sono ripartiti tra le università sulla base dei risultati conseguiti nella Valutazione della qualità della ricerca (**VQR**) e **1/5** sulla base della **valutazione delle politiche di reclutamento**⁷¹. L'applicazione delle previsioni sulla misura della quota premiale non può, comunque, determinare la riduzione della quota del FFO spettante a ciascuna università e a ciascun anno in misura superiore al 5% dell'anno precedente⁷².

Riduzione di risorse per acquisto di beni e servizi

Il **comma 16** dell'**articolo 28** prevede la **riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO)** delle università per **34 milioni di euro** nel **2015** e per **32 milioni di euro dal 2016**, in considerazione della **razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi** che dovrà essere **operata dalle università** sulla base di indirizzi formulati con **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**, da emanare **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

⁷¹ Al riguardo si ricorda che l'**art. 5, co. 1, lett. c), e 5**, della **L. 240/2010** ha previsto l'attribuzione di una **quota non superiore al 10% del FFO** correlata alla **valutazione delle politiche di reclutamento** degli atenei, da effettuare in base a meccanismi elaborati dall'ANVUR. In attuazione, è intervenuto l'art. 9 del **d.lgs. 49/2012**.

⁷² Con **DM 20 dicembre 2013, n. 1051** - l'ultimo finora intervenuto - sono stati determinati i criteri di ripartizione della quota premiale e dell'intervento perequativo del FFO per l'anno 2013, pari ad € 819 mln. In particolare, il DM prevede che la somma disponibile per le finalità premiali è attribuita per il 34% sulla base dei criteri finalizzati a premiare la qualità dell'offerta formativa e dei risultati dei processi formativi di ogni ateneo e per il 66% sulla base di criteri finalizzati a premiare la qualità della ricerca scientifica. Il 90% della somma attribuita in relazione alla qualità della ricerca scientifica è ripartita sulla base dei risultati della VQR 2004-2010.

Articolo 17, comma 16 **(Stampa quotidiana e periodica)**

Il **comma 16 proroga** (dal 31 dicembre 2014) al **31 dicembre 2015** il termine a decorrere dal quale diviene **obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici** attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Inoltre, prevede l'accesso nel **2015 al credito d'imposta** per sostenere l'**adeguamento tecnologico** degli operatori del settore, previsto originariamente per l'anno 2012 e poi differito all'anno 2014.

Il riferimento è alla disciplina definita con l'art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012), sulla quale sono, poi intervenuti l'art. 1, co. 334 e 335, della L. 147/2013 (L. di stabilità 2014).

La proroga è motivata con la necessità di favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica.

L'**art. 4, co. 1, del D.L. 63/2012 (L. 103/2012)**, al fine di favorire la modernizzazione del sistema del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, aveva reso obbligatoria, a decorrere dal **1° gennaio 2013**, la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla **lettura del codice a barre**⁷³.

Inoltre, per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, aveva previsto – nel rispetto della regola "*de minimis*" (di cui all'allora vigente regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006) – l'attribuzione di un **credito di imposta per l'anno 2012**, per un importo comunque **non superiore a 10 milioni di euro** e pari ai **risparmi effettivamente conseguiti** dall'attuazione del **co. 3** (volto a porre termine ad un contenzioso instauratosi in relazione all'art. 56, co. 4, della L. 99/2009, in materia di agevolazioni postali per la spedizione di prodotti editoriali)⁷⁴.

⁷³ Aveva, altresì, disposto che la gestione degli strumenti informatici e della rete telematica è svolta, in maniera condivisa, con la partecipazione di tutti i componenti della filiera distributiva (editori, distributori e rivenditori), che stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete, la gestione dati e i costi di collegamento.

⁷⁴ In particolare, il co. 3 individuava il criterio per determinare il rimborso spettante a Poste Italiane per il periodo intercorrente tra il 1.1.2010 e il 31.3.2010 (data di cessazione dell'applicazione delle agevolazioni tariffarie), identificando la "convenzione più favorevole" con le tariffe stabilite, per l'anno 2012, dal D.M. 21 ottobre 2010, per gli invii non omologati destinati alle aree extraurbane. Si ricorda, infatti, che l'applicazione delle tariffe agevolate era stata sospesa, per l'anno 2010, a decorrere dal 1.4.2010, dal D.M. 30 marzo 2010, emanato in applicazione dell'art. 10-sexies, co. 2, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Quest'ultimo articolo aveva destinato al rimborso delle agevolazioni tariffarie postali del settore dell'editoria un importo di 50 milioni di euro per il 2010.

Per ulteriori approfondimenti, si v. [dossier del Servizio Studi n. 657 del 2 luglio 2012](#).

I risparmi derivanti dal co. 3 dovevano essere **accertati con apposito D.P.C.M.**, ovvero con decreto del Sottosegretario delegato⁷⁵. Inoltre, con **D.P.C.M., di concerto con il MEF**, dovevano essere definiti **condizioni, termini e modalità** di attuazione delle disposizioni recate dall'art. 4, anche con riguardo alla **fruizione del credito di imposta**.

L'**art. 1, co. 334**, della **L. 147/2013** ha, poi, prorogato al **31 dicembre 2014** il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici - al fine di assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema - e ha previsto l'accesso nel 2014 al **credito di imposta** già previsto per il 2012⁷⁶.

Inoltre, il **co. 335** dello stesso art. 1, disponendo la soppressione del credito d'imposta previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 per le imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali, ha stabilito che le somme destinate per l'anno 2014 al sopprimendo credito d'imposta – come rideterminate ai sensi del D.P.C.M. di cui il co. 577 prevedeva l'emanazione – sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del credito d'imposta previsto per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori dell'editoria⁷⁷.

⁷⁵ Le somme dovevano essere versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della loro riassegnazione, nel medesimo anno, ad apposito capitolo dello stato di previsione del MEF.

⁷⁶ Al riguardo, la [relazione tecnica integrata](#) al disegno di legge di stabilità (pag. 99, comma 211) evidenziava che il credito d'imposta "non ha avuto alcuna applicazione concreta e, conseguentemente, non ha generato ad oggi alcun onere finanziario".

⁷⁷ La relazione tecnica integrata citata nella nota precedente specificava che restava comunque fermo il tetto massimo di spesa già stabilito in 10 milioni di euro dalla disciplina previgente.

Articolo 19, comma 1
(Riduzione trasferimenti alle imprese)

Il **comma 1** dispone una riduzione di alcune autorizzazioni di spesa concernenti **trasferimenti** in favore di **imprese**, elencate in apposito allegato 5, per un importo complessivo pari a **68,5** milioni di euro per l'anno **2015**, **94,6** milioni di euro per l'anno **2016** e **17,7** milioni di euro a **decorrere** dall'anno **2017**.

(omissis)

Viene **soppresso** il contributo all'**Istituto per il credito sportivo** (nel bilancio a legislazione vigente sono indicate, al cap. 770/MEF, risorse annuali per **1,2 milioni**).

(omissis)

Per le politiche in materia di **attività culturali** viene ridotto il finanziamento alla società ARCUS S.p.A. per un importo pari ad 1 milione di euro nel 2015 e circa 2,3 milioni di euro a partire dal 2016.

Per il Mibact, la riduzione riguarda la quota degli utili derivanti dal gioco del lotto - da individuare entro il 30 giugno di ogni anno con decreto MEF-Mibact - riservata in favore dello stesso Ministero per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali.

In particolare, si prevede una riduzione di 1 milione di euro per il 2014, e di 2,3 milioni di euro dal 2016 che, in base ai dati presenti nella **relazione tecnica**, riguarderanno il **cap. 8610** e il **cap. 8770**, concernenti interventi e contributi alle **attività cinematografiche** e al settore dello **spettacolo**, nonché alle esigenze della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "**ARCUS SPA**". Per entrambi i casi si fa riferimento al **piano di gestione 2**.

Nel ddl di bilancio a legislazione vigente – **nel quale non sono evidenti i piani di gestione riferiti ai due capitoli** - il cap. 8610 presenta uno stanziamento di € 500.000 per il 2015 e di € 1.795.917 nel 2016 e 2017. Il cap. 8770 presenta uno stanziamento di € 3.500.000 nel 2015 e di € 2.007.923 nel 2016 e 2017.

(omissis)

Articolo 20, comma 1
(Riduzione di trasferimenti ad enti)

L'articolo 20, al comma 1, dispone la **riduzione dei trasferimenti** dal bilancio dello Stato in favore di **enti e organismi pubblici** indicati nell'allegato 6 al disegno di legge in esame, per un importo complessivo pari a **22 milioni** per il **2015** e a 21,7 milioni a decorrere dal 2016.

Nella colonna "BLV 2015" sono riportati gli stanziamenti di bilancio dei capitoli interessati dalle riduzioni, come indicati nella Relazione tecnica.

Si segnala che diverse voci ricomprese nel presente allegato 6 sono **esposte** nella **Tabella C** della legge di stabilità, che ne definisce lo stanziamento annuale.

Per alcune di queste (nello specifico, AGEA, ENEA, ISPRA) la Tabella C determina ulteriori variazioni dei finanziamenti.

(dati in migliaia di euro)

Ministero capitolo	Denominazione	BLV 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e ss
MEF 1262	Spese di funzionamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria	3.375,2	300,0	300,0	300,0
MEF 1560	CONSOB	337,8	200,0	200,0	200,0
MEF 1525	Assegnazione all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.) ⁷⁸	102.271,4	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MEF 1680	Spese di funzionamento dell'Istituto nazionale di statistica	36.320,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
MEF 1707	Spese di funzionamento dell'Agenzia per l'Italia digitale	2.737,1	200,0	200,0	200,0
MEF 1733	Spese di funzionamento dell'ufficio del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali	7.376	500,0	500,0	500,0
MEF 2116	Somma da assegnare all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni	2.725,2	100,0	100,0	100,0
MEF 2118	Spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza	922,1	50,0	50,0	50,0
MEF 3901	Somma da erogare all'ente pubblico economico "Agenzia del demanio"	35.581,4	500,0	500,0	500,0

⁷⁸ La tabella C dispone un incremento a regime del finanziamento dell'AGEA per 20 milioni annui.

Ministero capitolo	Denominazione	BLV 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e ss
MEF 3920	Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli	184.859,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MEF 5200	Somma da corrispondere al centro di formazione e studi - FORMEZ - per le esigenze di funzionamento e per la quota di associazione	4.986,3	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MEF 5217	Fondo occorrente per il funzionamento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione	1.438,1	50,0	50,0	50,0
MEF 5223	Spese di funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN	3.906,0	200,0	200,0	200,0
MEF 7380	Somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto italiano di tecnologia	95.578,6	3.000,0	3.000,0	3.000,0
MISE 2530	Spese di funzionamento dell'Agenzia - ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane	14.804,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MISE 2535	Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri.	19.107,5	550,0	550,0	550,0
MISE 7630	Spese per il funzionamento dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.) ⁷⁹	128.004,3 ⁸⁰	583,0	583,0	583,0
LAVORO 7682	Finanziamento delle attività di formazione professionale - spese funzionamento ISFOL	5.224,6	500,0	500,0	500,0
ESTERI 2201	Contributo all'Istituto agronomico per l'oltremare - spese di funzionamento.	370,2	10,0	10,0	10,0
ESTERI 2741	Contributo al Collegio del mondo unito dell'Adriatico con sede in Duino.	772,9	23,2	22,4	22,3
ESTERI 2761	Assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero	12.753,5	400,0	400,0	400,0
ESTERI 3751	Contributo speciale a favore dell'Istituto italo-latino-americano	1.702,0	50,0	50,0	50,0

⁷⁹ La tabella C dispone per l'ENEA una ulteriore riduzione a regime degli stanziamenti di 2.500.000 euro.

⁸⁰ L'importo del BLV 2015 qui riportato non ricomprende la quota parte dello stanziamento del capitolo determinato dalla tabella C. Considerando anche tale quota, l'importo complessivo di BLV 2015 è pari a 147,8 milioni, come indicato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Ministero capitolato	Denominazione	BLV 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e ss
MIUR 1261	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	1.478,0	171,8	171,8	171,8
MIUR 1688	Somma da trasferire all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca per il proprio funzionamento	3.733,4	112,0	112,1	112,3
MIUR 7235	Somma occorrente per il finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI	12.000,0	360,0	-	-
MIUR 1678	Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)	22.407,1	500,0	500,0	500,0
MIUR 1678	Contributo dello Stato alle spese complessive necessarie alle esigenze del laboratorio di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble	20.056,2	500,0	500,0	500,0
INTERNO 2961	Contributo all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento	745,5	50,0	50,0	50,0
AMBIENTE 8831	Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ⁸¹	19.848,0	600,0	600,0	600,0
AMBIENTE 1531	Contributo da erogare all'Ente geopaleontologico di Pietraroia	243,0	10,0	10,0	10,0
AMBIENTE 1531	Somma da assegnare al parco geominerario della Sardegna	1.657,6	90,0	90,0	90,0
AMBIENTE 1552	Enti parco	71.957,7	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MIT 1921	Somme da trasferire all'Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC	1.152,2	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MPAAF 2200	Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.	471,9	50,0	50,0	50,0
MPAAF 2083	Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura	5.568,4	1.000,0	1.000,0	1.000,0
MIBACT 6821	Spese di funzionamento dell' E.N.I.T. - Agenzia nazionale del turismo	2.380,4	300,0	300,0	300,0
MIBACT	Somma da erogare a favore della	2.000,0	100,0	100,0	100,0

⁸¹ La tabella C dispone per l'ISPRA una ulteriore riduzione a regime degli stanziamenti di 500.000 euro, che interessa anche il cap. 3621.

Ministero capitolo	Denominazione	BLV 2015	Riduzione 2015	Riduzione 2016	Riduzione 2017 e ss
6823	Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo				
SALUTE 3398	Spese per il funzionamento e per la ricerca della Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME)	5.201,5	100,0	100,0	100,0
SALUTE 3412	Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.	3.261,6	100,0	100,0	100,0
SALUTE 3443	Spese di funzionamento per le attività dell'istituto superiore di sanità	9.400,9	500,0	500,0	500,0
SALUTE 3457	Spese di funzionamento per le attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali	400,4	200,0	200,0	200,0
SALUTE 3458	Fondo per gli oneri di gestione dell'Agenzia italiana del farmaco	578,3	100,0	100,0	100,0
TOTALE		849.695,6	22.060,0	21.699,3	21.699,4

Articolo 21, commi 1-3
(Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego)

L'**articolo 21** detta norme per il **contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego**.

Il **comma 1** proroga fino al **31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione** nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dall'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.

L'**articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78⁸²**, prevede che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Si ricorda che il blocco della contrattazione nel pubblico impiego, per la parte economica, è operante dal 2010.

Il **comma 2** estende fino al 2018 l'efficacia della norma che prevede che l'**indennità di vacanza contrattuale⁸³** da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.

L'articolo unico, **comma 452, della legge n. 147/2013** (legge di stabilità per il 2014), ha previsto che per il **triennio 2015-2017**, l'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici, da computare quale anticipazione dei benefici complessivi da attribuire all'atto del rinnovo contrattuale⁸⁴, sia quella **fissata agli importi in godimento al 31 dicembre 2013**, ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010 (che ha congelato tale importo a quello in godimento nel 2010).

⁸² Come modificato, sul punto, dall'articolo unico, comma 453, della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

⁸³ L'indennità di vacanza contrattuale è l'incremento provvisorio della retribuzione che interviene una volta scaduto il contratto collettivo nazionale, in assenza di un suo rinnovo e finché questo non sia rinnovato).

⁸⁴ L'articolo 47-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009) ha disposto, in via generale, che l'indennità di vacanza contrattuale nella P.A. sia definita attraverso la legge. La norma, in particolare, ha disposto la tutela retributiva per i dipendenti pubblici, consistente nell'erogazione degli incrementi stipendiali in via provvisoria trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (attualmente legge di stabilità) per il periodo di riferimento, previa delibera dei rispettivi comitati di settore, salvo conguaglio all'atto della stipula dei contratti collettivi nazionali. Allo stesso tempo, è stata prevista l'erogazione di un'anticipazione dei benefici economici disposti dalla contrattazione, a cui si provvede a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale, nel caso in cui quest'ultimo non sia stato rinnovato e non siano state erogate le somme a tutela dei dipendenti indicate in precedenza.

Si ricorda, altresì, che con il D.P.R. n. 122/2013 (emanato in attuazione dell'art. 16, comma 1, del D.L. n. 88/2011), è stato previsto il **blocco**, facendo salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) negli importi in atto (corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del D.L. n. 78/2010), per il **biennio 2013-2014**, degli incrementi di tale indennità, prevedendo altresì che essa, con riferimento al nuovo triennio contrattuale 2015-2017, venga calcolata, senza riassorbimento dei predetti importi, secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti.

Il **comma 3** proroga fino al **31 dicembre 2015** le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, **primo e secondo periodo**, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, da ultimo prorogate, per l'anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013⁸⁵.

Pertanto, in virtù di tale disposizione, **anche per l'anno 2015** nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001⁸⁶ non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall'articolo 24 della legge n. 448 del 1998⁸⁷.

Inoltre, lo stesso anno non è utile ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio, correlati all'anzianità di servizio, che caratterizzano il trattamento economico del personale di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001.

Riprendono, invece, efficacia le disposizioni di cui **al terzo e quarto periodo** del comma 21 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78 del 2010

⁸⁵ Si ricorda che dopo l'adozione del D.L. n.78/2010, l'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 98/2011, al fine di consolidare le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nella scorsa legislatura, ha rimesso a uno specifico regolamento di delegificazione la (eventuale) proroga delle disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. n. 122/2013, con il quale sono state prorogate a tutto il 2014 varie misure di contenimento delle spese di personale previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2010, tra cui quelle (di cui all'articolo 9, comma 21) concernenti il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, nonché le progressioni di carriera, comunque denominate, del personale non contrattualizzato

⁸⁶ Il personale in regime di diritto pubblico di cui al richiamato articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché il personale della Banca d'Italia, della Consob e della Autorità garante della concorrenza e del mercato.

⁸⁷ Il richiamato articolo 24 L. 448/1998 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.

concernenti il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera per il personale contrattualizzato e non contrattualizzato, che erano state anch'esse prorogate, per l'anno 2014, dal D.P.R. n. 122 del 2013.

Per effetto di quanto previsto dal comma 3 in esame, la proroga al 31 dicembre 2015 non si riferisce, altresì, alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 (blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti), comma 2 (riduzione del 10% delle indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri), comma 2-bis (blocco del trattamento accessorio all'ammontare erogato nel 2010) del D.L. n.78/2010, da ultimo prorogate, per l'anno 2014 dal D.P.R. n. 122 del 2013.

*In relazione alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, **primo e secondo periodo**, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si rileva che l'allegata relazione illustrativa sottolinea che la proroga del blocco opera "nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico (professori e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate)". Andrebbe valutata pertanto l'opportunità di indicare in maniera puntuale l'ambito soggettivo di applicazione della norma.*

Resta ferma l'inapplicabilità delle disposizioni in esame al personale di **magistratura** di cui alla legge n. 27 del 1981.

Si ricorda, infatti, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni dell'articolo 9, commi 21 e 22, relativamente al blocco degli aumenti retributivi per i magistrati.

Articolo 24 (Dotazioni di bilancio dei Ministeri)

L'**articolo 24** dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere **dall'anno 2015**, per i seguenti importi: **1.017,7 milioni** nel **2015**, per **1.167,3 milioni** nel **2016** e per **1.305,6 milioni** nel **2017** e anni successivi, come specificato nell'**elenco n. 2** al disegno di legge.

Per ciascun Ministero vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l'indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Va rilevato come la riduzione delle disponibilità delle Amministrazioni centrali recata dall'articolo in esame, ed esposta riepilogata nell'Elenco che segue, **si aggiunge alle misure correttive** disposte dall'articolato, in particolare, negli **articoli da 25 a 32**.

Elenco n. 2 - Riepilogo delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

(dati in milioni di euro)

Ministeri	2015	2016	2017
Economia e finanze	85,6	145,4	285,5
Sviluppo economico	11,7	9,0	10,1
Lavoro e politiche sociali	4,6	0	0
Giustizia	102,7	102,7	102,7
Affari esteri	0	0,5	0,5
Istruzione, università e ricerca	148,6	136,2	136,2
Interno	100,9	100,0	100,0
Ambiente	6,6	6,4	6,9
Infrastrutture e trasporti	11,3	11,3	11,3
Difesa	504,5	614,9	611,6
Politiche agricole	8,3	8,3	8,3
Beni e attività culturali e turismo	21,5	21,5	21,5
Salute	11,3	11,0	11,0
TOTALE	1.017,7	1.167,3	1.305,6

Si tratta pertanto, di due differenti modalità di intervento sulle spese dei Ministeri e, come tali, quantificate in due diverse sezioni dell'Allegato 3 al disegno di legge di stabilità – allegato che, com'è, noto, riporta gli effetti finanziari del d.d.l. sui saldi di finanza pubblica – costituite:

- dall'**Allegato 3-A "Riduzione spesa Ministeri"**, che indica voce per voce gli effetti delle disposizioni recate dagli articoli da 25 a 32 che hanno un impatto "diretto" sulle attività del singolo Ministero, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e di **indebitamento netto della P.A.**, che l'Allegato 3 raggruppa sotto quattro voci (due di entrata e due di spesa);
- dall'**Allegato 3-B**, riferito agli importi indicati nell'**elenco n. 2** allegato all'articolo 24, indicando però gli effetti di tali importi - che nell'elenco sono riferiti al **saldo netto da finanziare** - anche in termini di fabbisogno e di **indebitamento netto della P.A.**

Le risultanze di tali due Allegati sono poi riportate in modo riassuntivo, venendo raggruppate in due voci di entrata e due voci di spesa, nell'**Allegato 3**.

Nella tabella che segue sono riportate le **misure correttive (riduzioni) sulle spese dei Ministeri** determinate dall'articolo 24 e dagli articoli da 25 a 32 in termini di indebitamento netto, come indicate nei suddetti Allegati.

La tabella non considera gli interventi di segno positivo nei confronti delle Amministrazioni centrali contenuti in ulteriori disposizioni dell'articolato, non contemplate, dunque, negli Allegati 3A e 3B in commento, né gli effetti riduzione determinati delle tabelle C, D ed E del disegno di legge di stabilità in esame:

<i>Indebitamento netto – effetto sulla spesa</i>	2015	2016	2017
Art. 24 – Riduzione spesa Ministeri (Allegato 3-B Relazione tecnica - Elenco n. 2)	-989,7	-1.147,6	-1.257,8
- di cui parte corrente	-412,1	-426,5	-488,1
- di cui conto capitale	-578,9	722,3	770,9
Artt. 25-32 – Riduzioni singoli Ministeri (Allegato 3-A Relazione tecnica)	-956,0	-1.104,0	-1.107,6
- di cui parte corrente	-665,2	-937,0	-937,2
- di cui conto capitale	-290,8	167,0	-170,4
TOTALE Comparto Ministeri	1.945,7	2.251,6	2.365,4
<i>Artt. 25-32 – Effetti riflessi (maggiori entrate per il bilancio dello Stato)</i>	<i>+392,6</i>	<i>+67,0</i>	<i>+97,0</i>

Articolo 25, comma 5
(Riduzione dei proventi del canone da attribuire alla RAI)

Il **comma 5** prevede, dal 2015, la **riduzione del 5 per cento** delle somme, derivanti dal **canone di abbonamento** alla televisione, **da attribuire alla concessionaria** del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il calcolo è effettuato sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (**cap. 3836**) dell'anno precedente quello di accredito.

La **relazione tecnica** evidenzia, al riguardo, che tale riduzione determina, su uno stanziamento di entrata di € 1.736.000.000 per il 2015, € 1.750.000.000 per il 2016 ed € 1.769.000.000 per il 2017 - quale riportato nel disegno di legge di bilancio 2015 - un risparmio di € 86.800.000 per il 2015, € 87.500.000 per il 2016 ed € 88.450.000 a decorrere dal 2017.

A tal fine, il comma 5 novella l'art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014), che ha **ridotto di 150 milioni di euro per il 2014** le somme, derivanti dal **canone di abbonamento** alla televisione, da attribuire alla medesima concessionaria ai sensi dell'art. 27, co. 8, primo periodo, della L. 488/1999.

L'art. 1 del **R.D.L. 246/1938**, convertito dalla L. 88/1938, ha disposto che chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento.

L'art. 27, co. 8, primo periodo, della L. 488/1999, ha poi disposto che il **canone** di abbonamento alla televisione **è attribuito per intero alla concessionaria** del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota pari all'un per cento già spettante all'Accademia di Santa Cecilia⁸⁸.

La **Corte costituzionale**, pronunciandosi sulla **legittimità** dell'imposizione del **canone radiotelevisivo** prevista dall'art. 1 del R.D.L. 246/1938, ha chiarito, con la [sentenza n. 284 del 2002](#), che lo stesso "costituisce in sostanza **un'imposta di scopo, destinato** come esso è, **quasi per intero** (a parte la modesta quota ancora assegnata all'Accademia nazionale di Santa Cecilia), **alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo**".

In seguito, l'art. 47 del **D.lgs. 177/2005** – riprendendo i contenuti dell'art. 18 della L. 112/2004 e disciplinando il finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ha disposto, in particolare, che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, stabilisce **l'ammontare dei canoni** di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria di **coprire i costi** che prevedibilmente verranno sostenuti in

⁸⁸ Ai sensi della L. 13 giugno 1935, n. 1184, come modificata dal [d.lgs.lgt. 8 febbraio 1946, n. 56](#).

tale anno per adempiere gli **specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo** (co. 3)⁸⁹.

Ha, altresì, previsto che è fatto **divieto** alla società concessionaria di **utilizzare**, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare **attività non inerenti al servizio pubblico** generale radiotelevisivo (co. 4).

Proponendosi, dunque, una riduzione a regime delle somme derivanti dal canone da attribuire alla concessionaria, occorre novellare l'art. 27, co. 8, primo periodo, della L. 488/1999.

⁸⁹ La misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni è stata determinata, per l'anno 2014, con [D.M. 17 dicembre 2013](#).

Articolo 27, comma 3
(Riduzione stanziamenti per il personale scolastico all'estero)

Il **comma 3** opera riduzioni degli stanziamenti per le indennità di servizio all'estero del **personale docente delle scuole italiane all'estero**. La norma prevede che l'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 - recante norme per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero - è ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di 5,1 milioni a decorrere dal 2016.

La relazione tecnica precisa che le riduzioni sono correlate al ridimensionamento, già a partire dall'anno scolastico 2015-2016, del contingente del personale di ruolo del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in servizio all'estero, contingente la cui consistenza è stata fissata dall'articolo 14, comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95⁹⁰, entro il limite massimo di 624 unità. Su tale norma ha successivamente agito quanto disposto dal comma 38, art. 1 della legge di stabilità 2013, in base al quale l'autorizzazione di spesa a favore del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero (di cui all'articolo 658 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con Decreto legislativo 297 del 1994) è stata ridotta a decorrere dal 2013 di un ammontare pari a 712.265 euro annui.

⁹⁰ Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 27, comma 4
(Informazione italiana diffusa all'estero)

Il **comma 4** prevede, con decorrenza 1° gennaio 2015, il trasferimento delle attività e delle relative risorse dedicate, presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una contestuale **riduzione dell'ordine di 3 milioni di euro**.

Si ricorda che dette attività fanno capo attualmente, nell'organigramma del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, segnatamente all'Ufficio I, che si occupa della comunicazione verso i media italiani ed internazionali, mediante raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa italiana, nonché diffusione di materiale informativo di promozione dell'immagine del Paese.

Articolo 28, comma 1
(Riduzione del contributo a favore della
Scuola per l'Europa di Parma)

Il comma 1 riduce di 200 mila euro, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma.

A tal fine, apporta una modifica non testuale all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, co. 1, lett. b), della L. 115/2009, specificando che la riduzione si riferisce alle **spese di funzionamento** della Scuola.

Le somme sono allocate sul **cap. 1250** dello stato di previsione del MIUR che, a legislazione vigente, presenta uno stanziamento di € 9.562.000 per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.

Si segnala l'opportunità di novellare l'art. 3, co. 1, della L. 115/2009 sia nell'alinea, relativo alla quantificazione dell'onere, sia nella lett. b), recante le modalità di copertura.

La **L. 115/2009** ha disposto che la Scuola per l'Europa di Parma⁹¹ è **istituzione ad ordinamento speciale** con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale, e fornisce istruzione materna, elementare e secondaria ai figli dei dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché, entro determinati limiti, ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la stessa EFSA e ai figli dei cittadini italiani. A conclusione degli studi, rilascia il titolo di **"baccelliere europeo"**.

In particolare, l'art. 3, co. 1, lett. b), della L. 115/2009 ha stabilito che agli **oneri posti a carico dello Stato** – fissati dall'alinea in **9,562 milioni di euro** a decorrere dal 2010 – si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, co. 5, del D.L. 282/2004-L. 307/2004).

Gli oneri per la **manutenzione ordinaria e straordinaria** dell'edificio destinato a sede della Scuola, nonché le spese per l'arredamento e le utenze, sono invece a carico della **provincia** e del **comune** di Parma (art. 2, co. 2, L. 115/2009).

Successivamente, è intervenuto – in attuazione dell'art. 1, co. 7, della legge – il **D.M. 18 giugno 2010** che, all'art. 26 ha disposto, per quanto qui più direttamente interessa, che per le **spese di funzionamento amministrativo e didattico**, incluse quelle relative al personale, la Scuola si avvale: del **contributo dello Stato e degli enti locali** previsto dalla L. 115/2009; del contributo delle Comunità europee commisurato alla presenza di alunni appartenenti alla categoria dei figli dei funzionari dell'EFSA e delle altre istituzioni

⁹¹ La Scuola è stata istituita, a partire dall'a.s. 2004/2005, con D.L. n. 41 del 23 luglio 2004, a seguito della decisione assunta nel dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei che ha assegnato alla città di Parma l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa dell'aprile 2004, poi ratificato con L. 17/2006, e associata al sistema delle Scuole europee.

europee; di proventi derivanti da tasse scolastiche; di contributi degli enti pubblici e privati con i quali la Scuola ha concluso accordi; di eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni.

Articolo 28, comma 2
(Riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche)

Il **comma 2** riduce di **30 milioni di euro**, a decorrere dal **2015**, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L. 440/1997 (già, Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**.

Si segnala l'opportunità di novellare l'art. 4 della L. 440/1997.

La **L. 440/1997** ha istituito nello stato di previsione del MIUR il **Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e gli interventi perequativi**, finalizzato, tra l'altro: alla realizzazione dell'autonomia scolastica; all'introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; alla formazione del personale della scuola; alla formazione post-secondaria non universitaria; a interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico; a interventi perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa.

Successivamente, l'**art. 7, co. 37**, del **D.L. 95/2012** (L. 135/2012) ha previsto che, a decorrere dal 2013, **gli stanziamenti** del Fondo istituito dalla L. 440/1997 **confluiscono nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**, di cui all'art. 1, co. 601, della L. 296/2006 (capp. 1195, 1204, 1196, 1194)⁹².

⁹² Ancora in seguito, l'art. 5, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), novellando l'art. 1 della L. 440/1997, ha stabilito che, a decorrere dall'a.s. 2013-2014, **parte delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sono riservate** al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di **laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi**.

Articolo 28, comma 3
(Acquisizione all'erario di risorse non utilizzate dalle scuole)

Il **comma 3** prevede che, **per il 2015**, quota parte (**€10 mln**) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di **progetti in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica** e che (a legislazione vigente) devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento, **rimane acquisita all'erario**.

A tal fine, novella l'art. 1-*bis*, co. 1, del D.L. 134/2009 (L. 167/2009).

L'art. 1-*bis*, co. 1 e 2, del D.L. 134/2009 ha disposto che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR. Con decreto ministeriale sono individuati annualmente gli istituti scolastici interessati, l'entità delle somme da trasferire al bilancio del MIUR e la loro successiva **assegnazione alle scuole statali per le spese di funzionamento**.

Il testo dispone, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile per il 2015, a valere sulle disponibilità "di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296" (e, dunque, al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche") la somma di € 10 milioni al netto di quanto effettivamente versato.

Articolo 28, comma 4
(Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica)

Il comma 4 riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire dell'**esonero dall'insegnamento**.

In particolare, novellando l'**art. 307 del D.Lgs. 297/1994**, dispone che, a decorrere **dal 1° settembre 2015**, l'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica è di **competenza degli Uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto**, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, che può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

In sostanza, rispetto alla normativa vigente, **cambia l'ambito territoriale di riferimento**, che passa da provinciale a regionale.

Il testo vigente dell'**art. 307 del D.Lgs. 297/1994** affida l'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica alla **competenza dei provveditori agli studi**, che possono avvalersi della collaborazione di personale scolastico negli stessi termini sopra indicati.

Al riguardo, si ricorda che i **provveditorati agli studi** – che avevano **sede nel capoluogo di ogni provincia** (art. 614, d.lgs. 297/1994) – sono stati soppressi con il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione emanato con **DPR 347/2000** (poi abrogato a seguito di successivi interventi di organizzazione) e le loro competenze sono state trasferite agli **uffici scolastici regionali (USR)**.

A seguito di ciò, peraltro, il MIUR, emanando, il 27 settembre 2002, le [Linee guida in materia di organizzazione del servizio di educazione motoria, fisica e sportiva](#)⁹³, ha chiarito che, sebbene la programmazione delle attività sportive scolastiche, le valutazioni e le decisioni finali, in ordine all'individuazione degli obiettivi da raggiungere e alle azioni da intraprendere sono riservate al titolare dell'USR, per le attività da porre in essere **il livello provinciale si rivela ancora il più idoneo** sotto il profilo organizzativo-gestionale e operativo a recepire le esigenze in esso presenti. "In tale ottica appare **logico e conseguenziale che i coordinatori continuino a svolgere i propri compiti nei territori provinciali di pertinenza**, in stretto raccordo e coordinamento con la Direzione generale regionale".

La **relazione tecnica** evidenzia che oggi i coordinatori sono 108, dei quali 18 presso gli uffici scolastici regionali⁹⁴ e 90 presso gli uffici scolastici territoriali⁹⁵.

⁹³ Le linee guida individuano anche i principali ambiti di attività dei coordinatori.

⁹⁴ Il numero degli USR è definito in 18 dal DPCM 11 febbraio 2014, n. 98, di riorganizzazione del MIUR.

⁹⁵ Cfr. sito dell'ANCEFS (Associazione Nazionale dei Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva): http://www.ancefs.it/uffici_ed_fisica.html.

Articolo 28, comma 5
***(Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento
per i docenti con funzioni vicarie)***

Il comma 5 elimina, dal 1° settembre 2015, la possibilità di usufruire dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole.

A tal fine, abroga l'art. 459 del D.Lgs. 297/1994.

L'abrogazione è prevista "in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia".

In materia si ricorda, preliminarmente, che l'**art. 459, commi da 1 a 3**, del D.Lgs. 297/1994 prevede che l'esonero dall'insegnamento può essere concesso a uno dei **docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione** nello svolgimento delle proprie funzioni, in presenza delle seguenti condizioni:

- per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria, quando si tratti di un circolo didattico con almeno 80 classi;
- per i docenti di istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e di istituti comprensivi, quando si tratti di istituti e scuole con almeno 55 classi; il semiesonero può essere concesso con almeno 40 classi.

Il **comma 5** del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che negli istituti e nelle scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere concesso anche ai **docenti addetti alla vigilanza** delle sezioni staccate o sedi coordinate, anche qualora non siano individuati dal dirigente per attività di collaborazione.

Al riguardo, la **relazione tecnica** fa presente che nell'**a.s. 2014/2015** l'esonero interessa 3 circoli didattici con almeno 80 classi, 1.119 istituti comprensivi e 469 scuole secondarie di secondo grado con almeno 55 classi. Il semiesonero interessa 2.056 istituti comprensivi e 1.049 scuole secondarie di secondo grado con almeno 40 classi.

Con riferimento all'**organico dell'autonomia**, si ricorda che esso è stato previsto dall'art. 50, co. 1, lett. *b*), del D.L. 5/2012 (L. 35/2012).

In particolare, la disposizione citata ha previsto l'emanazione di un **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni (che doveva essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), volto, fra l'altro, a individuare **linee guida** per la definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di

recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico⁹⁶.

Le linee guida devono, altresì, essere volte alla definizione di un **organico di rete**, sia per le esigenze connesse alla realizzazione di reti di scuole, sia per l'integrazione degli alunni diversamente abili, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo.

Gli organici dell'autonomia e di rete devono essere costituiti nei limiti previsti dall'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), sulla base dei posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze di rimodulazione annuale.

Deve, in ogni caso, rimanere fermo il disposto dell'art. 19, co. 7, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), in base al quale, a decorrere dall'a.s. 2012/2013, le dotazioni organiche del personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare la consistenza delle relative dotazioni organiche determinata nell'a.s. 2011/2012, e deve essere fatto salvo l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti ATA anche per gli anni 2012 e successivi.

⁹⁶ La relazione tecnica all'A.C. 4940 qualificava l'organico dell'autonomia come "dotazione di personale docente, educativo ed ATA che consenta alle istituzioni scolastiche di far fronte a tutte le esigenze derivanti sia dall'organizzazione delle attività didattiche ordinarie, sia dalle situazioni di fatto che, all'avvio o nel corso dell'anno scolastico, determinino scostamenti dalle previsioni iniziali (variazione di alunni rispetto al valore stimato prima delle iscrizioni, aumento delle certificazioni mediche per il sostegno o assenze brevi e temporanee dei docenti, fenomeni di dispersione scolastica, etc.)".

Articolo 28, commi 6 e 7
(Comandi del personale scolastico)

I **commi 6 e 7** modificano la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni del personale scolastico, attraverso:

- **l'eliminazione** della possibilità di collocare **fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici** per **assegnazioni** presso **associazioni professionali** del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, enti che operano nel campo della **formazione** e della **ricerca educativa e didattica**, nonché enti che operano nel campo delle **tossicodipendenze**;
- **l'eliminazione, dal 1° settembre 2015**, della possibilità per il personale del **comparto scuola - salve alcune ipotesi** - di essere posto in posizione di **comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione** comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni.

Lo scopo è quello di garantire l'offerta formativa.

In particolare, il **comma 6** sopprime il secondo e il terzo periodo dell'**art. 26, co. 8**, della **L. 448/1998**, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall'art. 1, co. 57, lett. a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

- fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'art. 116 del DPR 309/1990⁹⁷;
- fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

Tutte le assegnazioni previste dall'art. 26, co. 8, della L. 448/1998 - incluse, dunque, quelle disposte ai sensi del primo periodo del comma per compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (v. *infra*) - comportano il **collocamento in posizione di fuori ruolo**. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

⁹⁷ Il disegno di legge di stabilità 2013 (A.C. 5534) prevedeva la riduzione da 100 a 50 unità del contingente in questione. La previsione fu soppressa durante l'esame parlamentare.

Si rammenta, altresì, che il **co. 9** dello stesso art. 26 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione **possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato**, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con [D.M. n. 100 del 31 marzo 2000](#).

Occorre, dunque, valutare se non debba essere abrogato anche il comma 9 dell'art. 26 della L. 448/1998.

Il **comma 7** dispone che **dal 1° settembre 2015 il personale del comparto scuola** (incluso, dunque, il personale ATA) **non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione** comunque denominata, presso [pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato](#)⁹⁸, nonché presso autorità indipendenti - inclusa la CONSOB -, enti, associazioni e fondazioni, fatte salve alcune ipotesi.

Le fattispecie fatte salve riguardano:

- il **personale dirigente e docente collocato fuori ruolo** per compiti connessi con l'**attuazione dell'autonomia** scolastica, di cui l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi (art. 26, co. 8, primo periodo, L. 448/1998)⁹⁹;
- i dirigenti scolastici e i docenti di ruolo di educazione fisica dispensati in tutto o in parte dall'insegnamento in qualità di **coordinatori periferici di educazione fisica** (art. 307 D.Lgs. 297/1994, novellato dal co. 4 dell'articolo 28 in commento);
- il personale destinato alle **scuole italiane all'estero** (parte V D.Lgs. 297/1994);
- i docenti delle istituzioni scolastiche collocati in esonero parziale o totale in quanto utilizzati presso le università con **compiti di supervisione del tirocinio** e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di **corsi di laurea in scienze della formazione primaria** e di **corsi di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione all'insegnamento** nelle scuole secondarie (art. 1, co. 4, L. 315/1998).

Sono, altresì, fatte salve le prerogative sindacali.

⁹⁸ L'ultimo elenco redatto dall'ISTAT è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2014.

⁹⁹ Per l'a.s. 2014-2015, l'assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica è stata disposta con [CM n. 30 del 18 febbraio 2014](#).

In materia, si ricorda che l'**art. 50 del D.Lgs. 165/2001** ha rimesso ad un apposito **accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali più rappresentative** la disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico.

Sulla materia è successivamente intervenuto l'**art. 46-bis del D.L. 112/2008 (L. 133/2008)**, che ha rimesso a uno specifico **decreto la razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali**¹⁰⁰.

Da ultimo, l'**art. 7 del D.L. 90/2014 (L. 114/2014)** ha disposto la **riduzione del 50%, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali**, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti¹⁰¹. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali¹⁰².

Ai fini indicati, il comma 7 **sostituisce, dal 1° settembre 2015, l'art. 1, co. 59, della L. 228/2012**, che aveva previsto la possibilità per il personale appartenente al comparto scuola – al di fuori delle ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, co. 8, della L. 448/1998 e delle prerogative sindacali – di essere posto in posizione di **comando** presso altre amministrazioni pubbliche solo con **oneri a carico dell'amministrazione richiedente**.

Alla luce della nuova disciplina, sembrerebbe, dunque, necessario abrogare anche il comma 10 dell'art. 26 della L. 448/1998.

Infatti, il **co. 10** richiamato dispone che possono essere concessi **comandi annuali** dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo presso università, associazioni professionali del personale direttivo e docente, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, **con oneri interamente a loro carico**¹⁰³.

¹⁰⁰ In attuazione dell'articolo 46-bis del D.L. 112/2008 è stato adottato il DM 23 febbraio 2009, che ha disposto la progressiva riduzione del contingente dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti e rivisto i criteri per la ripartizione dei contingenti tra le varie associazioni sindacali.

¹⁰¹ In attuazione di quanto previsto è stata emanata la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 5 del 20 agosto 2014.

¹⁰² Specifiche disposizioni sono previste per le forze di polizia e i vigili del fuoco.

¹⁰³ Per l'applicazione dei commi da 8 a 10 dell'art. 26 della L. 448/1998 per l'a.s. 2014-2015 il MIUR ha emanato la [CM n. 31 del 18 febbraio 2014](#).

Articolo 28, commi 8 e 9
(Supplenze brevi di personale docente e ATA)

I **commi 8 e 9 vietano, a decorrere dal prossimo anno scolastico, il conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici.** Vietano altresì (in ogni caso) il conferimento di supplenze brevi agli **assistenti tecnici** e agli **assistenti amministrativi**, salvo, per quest'ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti.

In particolare, il **comma 8** – concernente le supplenze di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) – prevede che le disposizioni, nei termini sopra descritti, decorrono dall'avvio del nuovo anno scolastico (1° settembre 2015).

Inoltre, stabilisce che per la **sostituzione del personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico** (non solo per i primi 7 giorni di assenza) si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle **ore eccedenti**¹⁰⁴.

Dunque, l'istituto che prevede la sostituzione dei colleghi assenti con colleghi in servizio attraverso l'attribuzione di **ore eccedenti** – attualmente disciplinato solo con riferimento al personale docente dall'art. 30 del [CCNL personale del comparto scuola 2006-2009](#) del 29 novembre 2007 – viene introdotto, in via legislativa, **anche per i collaboratori scolastici.**

Conseguentemente, si dispone che le istituzioni scolastiche destinano il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" prioritariamente alle ore eccedenti.

Si segnala che l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa dal 2013 è confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (si veda scheda art. 28, co. 2).

Anche il **comma 9** – concernente il personale docente – prevede che le disposizioni decorrono dall'avvio del nuovo anno scolastico.

¹⁰⁴ La relazione tecnica evidenzia che in tutti gli altri comparti del pubblico impiego non si provvede a sostituzione per assenza del personale amministrativo. Per le assenze degli assistenti tecnici evidenzia che, in caso di effettiva indisponibilità dei colleghi in servizio, le funzioni potranno essere assicurate, per il tempo strettamente necessario, dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria.

In entrambi i commi, **si richiama l'art. 1, co. 78**, della **L. 662/1996** che, con riferimento alle **supplenze brevi e saltuarie**, dispone, in particolare, che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle stesse solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla **sostituzione del personale assente con docenti già in servizio** nella medesima istituzione scolastica¹⁰⁵.

In materia si ricorda, inoltre, che, per le scuole dell'infanzia ed elementari, **l'art. 1, co. 72**, della **L. 662/1996** (poi abrogato dall'art. 24 del D.P.R. 81/2009) aveva consentito la sostituzione dei docenti assenti fino a 5 giorni utilizzando i docenti dell'organico di istituto.

A sua volta, **l'art. 22, co. 6**, della **L. 448/2001** ha disposto che le istituzioni scolastiche (ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari) possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un **massimo di 15 giorni**. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto¹⁰⁶.

Le **supplenze del personale scolastico** sono disciplinate principalmente dall'art. 4 della L. 124/1999, che distingue fra:

- **supplenze annuali**, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (co. 1);
- **supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche**, per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovvero per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (intendendo per posti orario gli abbinamenti di spezzoni che non raggiungono l'orario di cattedra) (co. 2);
- **supplenze temporanee più brevi**, nei casi diversi da quelli citati (co. 3).

In attuazione dell'art. 4, co. 5, della L. 124/1999 sono stati emanati i regolamenti per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee. In particolare, la

¹⁰⁵ Dispone, altresì, che le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.

¹⁰⁶ Occorre, inoltre, ricordare che, in base all'art. 28, co. 5, del [CCNL del 29 novembre 2007](#), nella scuola primaria, nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata - qualora il collegio dei docenti non abbia effettuato la programmazione di attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, ovvero qualora non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa - a supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell'ambito del plesso di servizio.

In base al co. 6, negli istituti di istruzione secondaria, i docenti il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento anche mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze.

disciplina relativa al conferimento delle supplenze al **personale docente** è attualmente recata dal **D.M. 131/2007** (che ha sostituito il D.M. 201/2000). La disciplina relativa al conferimento delle **supplenze al personale ATA** è recata dal **D.M. 430/2000**.

Per completezza, si rammenta che, da ultimo, l'art. 7, co. 38, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha previsto il **monitoraggio**, da parte del MIUR, dei **contratti per le supplenze brevi stipulati** dai dirigenti scolastici e il controllo nei confronti delle istituzioni che li sottoscrivono in misura anormalmente alta in relazione al proprio numero di posti di organico.

Articolo 28, commi 10-12
(Dotazioni organiche del personale ATA)

I **commi 10-12** prevedono la **revisione**, con **decreto interministeriale**, di **criteri** e parametri per la definizione delle **dotazioni organiche** del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (**ATA**) della scuola, al fine di conseguire, dall'a.s. 2015/2016, una **riduzione** del **numero di posti** e della relativa spesa. Ciò, in considerazione del processo di digitalizzazione dei processi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 10 milioni nel 2015, a valere su quota parte dei risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

In particolare, il **comma 10** dispone che con **decreto interministeriale** MIUR-MEF, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro **60 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, si procede alla **revisione di criteri e parametri** per la definizione delle **dotazioni organiche** del personale **ATA**.

L'obiettivo è quello di conseguire, a decorrere dall'a.s. 2015-2016:

- una **riduzione** del numero di **posti** pari a **2.020 unità**;
- una riduzione di spesa pari ad € 50,7 milioni (in base al **comma 12**, tale economia lorda di spesa si consegue dal 2016, mentre nel 2015 essa non deve essere inferiore ad € 16,9 milioni).

La rideterminazione è collegata al processo di **digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche**, per il quale il **comma 11** autorizza la spesa di 10 milioni di euro nel 2015 a valere sui risparmi derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche.

La previsione è corredata di **clausola di salvaguardia**. Infatti, il **comma 12** prevede che, in caso di mancata emanazione del decreto interministeriale entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del MIUR.

Rispetto all'assetto vigente, dunque, criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA saranno definiti con decreto interministeriale e non più con regolamento.

I criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA sono stati definiti - a seguito della previsione di revisione recata dall'art. 64 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), finalizzata a conseguire, nel triennio 2009-2011, una riduzione complessiva del 17% della consistenza della dotazione organica determinata per l'a.s. 2007/2008 e ferma restando la riduzione prevista dall'art. 2, co. 411 e 412, della L. 244/2007 – dal regolamento emanato con **DPR 119/2009**.

In particolare, l'art. 1, co. 2, del DPR 119/2009 ha previsto che la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è definita a livello nazionale in base ai criteri da esso previsti e secondo i parametri di calcolo di cui alle tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C.

L'art. 4 ha disposto che nelle istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di **collaboratori scolastici** sono assicurati, in tutto o in parte, da **personale esterno** all'amministrazione, è **indisponibile**, a qualsiasi titolo, il **25% dei posti** del corrispondente profilo professionale. Ha disposto, inoltre, che il dirigente regionale può promuovere intese finalizzate al più efficace ed efficiente utilizzo del **personale già addetto ai lavori socialmente utili**, impegnato nelle istituzioni scolastiche in **compiti di carattere amministrativo e tecnico**, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con conseguente **accantonamento** di un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al **50%**.

In seguito, l'art. 19, co. 7, del **D.L. 98/2011** (L. 111/2011) ha disposto un consolidamento delle riduzioni complessive di personale scolastico, stabilendo che, a decorrere **dall'a.s. 2012/2013**, le **dotazioni organiche** del personale docente, educativo ed ATA **non devono superare la consistenza** delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'**a.s. 2011/2012** (pari, per il personale ATA, in base al D.I. 29 luglio 2011, a 207.123 unità, comprensive dei posti da accantonare a seguito della terziarizzazione dei servizi, quantificati in 11.857 unità).

Lo [schema di decreto](#) relativo alla dotazione degli organici di diritto del personale ATA per l'a.s. 2014/2015– trasmesso dal MIUR ai dirigenti generali degli USR e ai dirigenti degli ambiti territoriali provinciali con [nota 6278 del 20 giugno 2014](#) - e, in particolare, la [tab. A](#), indica una consistenza di **205.554 unità**.

Per completezza si ricorda che l'art. 19, co. 10, del **D.L. 98/2011** (L. 111/2011), recante interpretazione autentica dell'art. 22, co. 2, della L. 448/2001 (che, letteralmente, riguarda solo il personale docente), ha disposto che il **parere** delle competenti **Commissioni parlamentari** deve essere acquisito ogni volta che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifica i **parametri** per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e **ATA**.

Articolo 28, comma 13
(Visite medico-legali delle Università e delle AFAM)

Il **comma 13** dispone una riduzione delle spese per accertamenti medico-legali che sono sostenute da Università e dalle Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) per 700.000 euro a decorrere dal 2015.

L'autorizzazione di spesa che subisce la decurtazione è quella (complessiva per gli oneri che le pubbliche amministrazioni devono sostenere per accertamenti medico-legali del personale assente per malattia) di cui all'art. 17, co. 5, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), introdotto per ottemperare alla sentenza della [Corte costituzionale n. 207 del 10 giugno 2010](#). Tale sentenza, infatti, ha sancito che gli oneri dei predetti accertamenti medico-legali non devono rimanere a carico delle ASL ma sono sostenuti dalle Amministrazioni interessate (v. *box*).

Più in dettaglio, l'art. 17, comma 5, del D.L. 98/2011 prevede il **trasferimento annuale da parte del MEF**, per il 2011 e 2012, di una quota delle **disponibilità del SSN** (non utilizzata già in sede di riparto in relazione agli effetti della predetta sentenza n. 207/2010), nel **limite di 70 milioni di euro** annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio in relazione agli **oneri di pertinenza dei Ministeri**, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalle Amministrazioni diverse da quelle statali. A decorrere dal 2013, il medesimo art. 17 comma 5 ha invece previsto che con la legge di bilancio è stabilita la dotazione annua (comunque complessivamente non superiore a 70 milioni di euro) degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche. Di conseguenza ha previsto che il livello del finanziamento del SSN a cui concorre lo Stato, è rideterminato, a decorrere dal medesimo esercizio 2013, in riduzione di 70 milioni di euro¹⁰⁷.

Da ultimo la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) è intervenuta in materia con il comma 339 dell'art. 1, prevedendo, a decorrere **dal 2014**, il riparto annuale, tra le regioni, di **quota-parte delle risorse** di cui al citato art. 17, comma 5 (complessivamente pari a 70 milioni), da attribuire alle stesse regioni per la copertura, a destinazione vincolata, degli oneri per i predetti **accertamenti medico-legali effettuati dalle ASL**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni¹⁰⁸.

¹⁰⁷ Si ricorda peraltro che l'art. 14, co. 27 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha inserito il co. 5-*bis* all'art. 17 del citato D.L. 98/2011, che prevede un regime speciale, a decorrere dal 2012, per il **rimborso forfetario alle regioni** delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali, **effettuati dalle ASL**, sul **personale scolastico** ed educativo assente dal servizio per malattia, a valere sulla quota di pertinenza del MIUR assegnata in base al comma 5. Entro il mese di novembre di ciascun anno, infatti, il MIUR è chiamato a provvedere al riparto di detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del SSN concorre lo Stato, in proporzione all'organico di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude in ciascun esercizio finanziario. Pertanto, dal 2012, le istituzioni scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali effettuati dalle ASL sul loro personale assente per malattia.

¹⁰⁸ Da ultimo, in GU n. 139 del 18 giugno 2014 è stata pubblicata la [Delibera CIPE n. 82/2013](#) con cui, a valere sul FSN 2010, sono state ripartite tra le regioni le risorse da destinare alla

Nel bilancio di previsione per il 2015, lo stanziamento oggetto di riduzione è iscritto nell'ambito della Missione 23 *Istruzione universitaria e formazione post-universitaria*, programma 23.3 *Sistema universitario e formazione post-universitaria*, al cap. 1776 relativo al rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche vigilate dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il capitolo, di nuova istituzione, riceve parte dello stanziamento di cui al soppresso cap. 1262¹⁰⁹ del programma *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, per un ammontare pari a **900 mila euro** per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

La sentenza della Corte costituzione n. 207/2010 ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla regione Toscana, in relazione all'art. 17, co. 23, lett. e), del D.L. 78/2009 (L. 102/2009), anche per violazione dell'art. 117 co. 3 della Costituzione, nella parte in cui aggiunge, all'articolo 71 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), i commi 5-*bis* e 5-*ter* che hanno disciplinato l'attribuzione degli oneri per gli accertamenti medico-legali per assenze per malattia dei dipendenti pubblici, effettuati dalle ASL su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate.

Tali norme prevedevano che, considerato che il compito di svolgere accertamenti medico-legali rientra tra quelli istituzionali del SSN, i relativi oneri fossero posti a carico delle ASL e che pertanto, a decorrere dal 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del SSN, fosse prevista una quota da destinare alle regioni per i predetti accertamenti medico-legali, ripartita tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori e del numero degli stessi accertamenti. La Corte, a sostegno della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle predette disposizioni, ha sostenuto l'argomento, in tema di tutela della salute, della "forte compressione della sfera di autonomia regionale" da parte della disciplina statale che determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e che, pertanto, con riferimento alle richieste alle aziende sanitarie, la deroga alla competenza legislativa delle Regioni in favore dello Stato è ammessa solo nei limiti necessari ad evitare che, nelle diverse parti del territorio nazionale, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato. Così delineata la nozione di prestazione sanitaria rientrante nei livelli essenziali di assistenza (LEA), la Corte ha ritenuto condivisibile la ricostruzione operata dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa, secondo cui l'accertamento medico-legale sui dipendenti pubblici assenti dal servizio per malattia è un'attività strumentale al controllo della regolarità dell'assenza del dipendente, volta principalmente alla tutela di un interesse del datore del lavoro.

copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle PA per propri dipendenti assenti per malattia.

¹⁰⁹ L'altra parte è confluita, per un ammontare di poco più di 80 mila euro nell'ambito della missione *Ricerca e innovazione* (17), programma *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (17.22) per il rimborso degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali sostenuti dagli enti di ricerca di di base e applicata vigilati dal MIUR.

Articolo 28, comma 14
(Soppressione del contributo a favore
della Scuola di ateneo Jean Monnet)

Il **comma 14** sopprime il **contributo** statale alla **Scuola di ateneo** per la formazione europea **Jean Monnet**, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli.

In base al combinato disposto dell'art. 1, co. 278, della L. n. 311/2004 e al secondo periodo del comma 3 dell'art. 11-*quaterdecies* del D.L. n. 203/2005 (L. n. 248/2005) – dei quali il comma in esame dispone l'**abrogazione** – detto contributo ammonta a **3,5 milioni di euro annui**.

La **relazione tecnica** evidenzia che allo stato il contributo è pari a **3,3 milioni di euro annui**.

Per il potenziamento delle attività di ricerca, formazione e studi internazionali della **Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet**, costituita in facoltà, l'**art. 1, co. 278, della L. 311/2004** ha previsto un'autorizzazione di spesa di **2 milioni di euro** a decorrere dal 2005. Una spesa per ulteriori **1,5 milioni di euro** è stata poi autorizzata dall'art. 11-*quaterdecies*, co. 3, secondo periodo, del D.L. n. 203/2005 (L. n. 248/2005)¹¹⁰.

In base a quanto disposto dall'art. 60, co. 1, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013), dette risorse – precedentemente allocate nello stato di previsione del MIUR sul cap. 1713 (*Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti*), pg. 5 – sono confluite, a decorrere dal 2014, nel **Fondo di finanziamento ordinario (FFO)** delle università (cap. 1694)¹¹¹.

¹¹⁰ Per completezza, si ricorda che la tabella E della L. 296/2006 aveva disposto (per gli esercizi 2007, 2008, 2009) il definanziamento, per l'importo di 1,5 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 278, della L. 311/2004, ripristinato a decorrere dal 2008 dall'art. 2, co. 557, della L. 244/2008.

¹¹¹ In proposito, si veda più approfonditamente il [dossier del Servizio Studi n. 36/4, Tomo II](#), dell'11 ottobre 2013.

Articolo 28, comma 17
**(Chiusura del piano stralcio Fondo speciale per
la ricerca applicata - FSRA)**

Il **comma 17** prevede che la somma di euro **140 milioni**, relativa alla gestione stralcio del **Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA)** è versata alle **entrate del bilancio** dello Stato entro il 31 gennaio 2015.

Si ricorda che il **FRSA**, di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, confluito nel FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca) – abrogato formalmente dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 1 e dell'allegato al [D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212](#), a decorrere dal 16 dicembre 2010 - è rimasto operativo presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A. solo per la gestione di contratti e l'espletamento delle attività istruttorie e gestionale di natura economico finanziaria, con riferimento alle domande di agevolazione già presentate alla data della sua soppressione. L'articolo 18 comma 8-sexies del DL n. 69/2013 ha previsto che le somme giacenti presso il predetto conto fossero versate alle entrate dello Stato e riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), detratti 150 milioni destinati dalle medesima norma all'edilizia scolastica nonché quanto occorrente per la chiusura del piano stralcio medesimo. Tale FFO risulta finanziato con 150 mln di euro a decorrere dal 2015, dall'articolo 17, comma 10, del disegno di legge in esame. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa scheda.

Eventuali ulteriori somme disponibili all'esito della chiusura della gestione stralcio del F.S.R.A. sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente **riassegnate al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali (F.F.O.)**.

Il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO)** è istituito nello stato di previsione del MIUR ai sensi dell'[art. 5, co. 1, lett. a\)](#), della L. 537/1993 ed iscritto al cap. 1694 (Missione 2. Istruzione universitaria, Programma 2.3. Sistema universitario e formazione post-universitaria). Esso è relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale e della spesa per le attività sportive universitarie.

Focus sul sistema di agevolazioni alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Negli ultimi anni la disciplina normativa del sistema di sostegno alla ricerca industriale e sviluppo sperimentale gestito dal MIUR è stata investita da numerose modifiche da parte del legislatore, che ha inteso rivisitare in profondità l'impianto originario del sistema stesso. L'attività finalizzata al **sostegno alla ricerca** svolta in **ambito industriale** è stata oggetto di un riordino ed una razionalizzazione effettuati con il decreto legislativo n.

297/1999, a sua volta reso operativo con il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. In tale occasione si è previsto che tutte le tipologie di sostegno esistenti confluissero in uno unico fondo, il **Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR)**, il quale, comprensivo delle risorse del CIPE destinate alle aree depresse del territorio nazionale, andò a sostituire il Fondo Speciale per la Ricerca Applicata (FSRA), la cui istituzione risaliva al 1968. Al fine di semplificazione la gestione di alcuni fondi, nell'ottica di garantire una maggiore efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è intervenuto nuovamente in legislatore, che ha istituito - articolo 1, co. 870-874, della L. finanziaria 2007- il **FIRST**, Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, dove successivamente sono confluite, non solo le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (**FAR**), ma anche quelle di altri fondi come il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (**FIRB**) [abrogato dall'art. 63, comma 1, lett. a), del decreto legge 83/2012], il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS - ora, **Fondo per lo sviluppo e la coesione**), per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (**PRIN**).

Tabella riepilogativa dell'evoluzione della disciplina dal D.Lgs. n. 297/1999

1. D.Lgs. 297/1999 ("Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie e per la mobilità dei ricercatori");
2. D.M. 593/2000 e ss.mm.ii. ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297");
3. Comunicazione della Commissione Europea 2006/C-323/01 e D.M. 2.1.2008 ("Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01" e relativo D.M. 2 gennaio 2008 prot. 4/Gab. "Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593");
4. L. 296/2006, art. 1, commi 870-874 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2007" – istituzione del Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica FIRST); Decreto Legge n. 159/2007 ("Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale"), convertito con legge n. 222 del 29.11.2007;
5. L. 296/2006, art. 1, commi 280-284 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, Legge Finanziaria 2007" – istituzione credito d'imposta in favore delle imprese per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo); Decreto Ministeriale n. 864 del 3.9.2007 ("Cumulabilità delle agevolazioni a favore delle attività di ricerca e sviluppo di cui al decreto 8 agosto 2000, n. 593 e successive modificazioni ed integrazioni, con le agevolazioni nella forma del credito di imposta"); poi abrogati dall'art. 23 e dal numero 42) dell' <i>allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83</i> .
6. Reg. (CE) 800/2008 della Commissione del 6.8.2008 "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)";
7. D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" - c.d. "Decreto Semplifica Italia");
8. D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012 ("Misure urgenti per la crescita del Paese" – c.d. "Decreto Sviluppo I")
9. D.M. 115/2013 ("Modalità di utilizzo e gestione del FIRST – Fondo per gli

Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012, n. 134”);

10. D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” – c.d. “Decreto del Fare”).

Per la modifica della normativa sul credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo e per i più recenti interventi fiscali in materia si veda la scheda all'articolo 7 del disegno di legge in esame.

Articolo 28, commi 18, 19
(Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale- AFAM)

Il **comma 18** dispone una **riduzione, per il 2015**, delle risorse destinate al **funzionamento** delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (**AFAM**), mentre il **comma 19** prevede la **carica onorifica** del **Presidente** e la **rideterminazione** dei **compensi** e delle **indennità** spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle stesse Istituzioni.

In particolare, il **comma 18** prevede che per il **2015** le **risorse** destinate al **funzionamento** delle Istituzioni **AFAM**¹¹² sono **ridotte di 1 milione di euro**. Le destinazioni di spesa alle quali applicare le riduzioni saranno individuate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – con particolare riferimento alle istituzioni con più elevato fondo di cassa – “in sede di definizione dei criteri di riparto annuale del suddetto Fondo”.

Già nel testo presentato alle Camere, non era chiaro se si intendesse fare riferimento al Fondo la cui istituzione era prevista dal comma 25, stralciato, ai sensi dell'art. 120, co. 2, del Regolamento, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di stabilità.

Allo stato, occorre, in ogni caso, riformulare la previsione.

Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM sono iscritte nella Missione “Istruzione universitaria”, Programma “Istituti di Alta cultura”, dello stato di previsione del MIUR che, nel disegno di legge di bilancio 2015, presenta uno stanziamento pari ad € 429,7 mln, di cui € 385,9 allocati sul cap. 1603, concernente le competenze fisse ed accessorie del personale delle stesse Istituzioni.

Il **comma 19** prevede che **dal 1° gennaio 2015** l'**incarico di Presidente** delle Istituzioni AFAM è **onorifico**, anche per gli incarichi già conferiti. Al Presidente spetterà solo il **rimborso delle spese** sostenute.

Prevede, altresì, che con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

¹¹² La L. 508/1999 ha disposto, all'art. 2, che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

emanare entro **3 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge, sono **rideterminati i compensi e le indennità del direttore e dei componenti del consiglio di amministrazione** delle stesse Istituzioni.

I **risparmi** derivanti sia dalla rideterminazione in questione, sia dalla novità relativa all'incarico di Presidente, sono previsti in **€ 1.450.000** a decorrere dal 2015.

Sulla base dell'art. 2, co. 7, della L. 508/1999 – che ha demandato alla fonte regolamentare la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle Istituzioni AFAM – è stato adottato il **D.P.R. 132/2003**, il cui **art. 4** ha indicato quali **organi necessari** delle medesime: il presidente; il direttore; il consiglio di amministrazione; il consiglio accademico; il collegio dei revisori; il nucleo di valutazione; il collegio dei professori; la consulta degli studenti. Ha, inoltre, previsto che i **limiti dei compensi** spettanti ai componenti degli organi sono **stabiliti con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**.

Sulla base di tale previsione, i limiti dei compensi degli organi – ad eccezione del direttore - sono stati emanati con [D.L. 1 febbraio 2007](#)¹¹³. In particolare, il D.L. ha precisato che “**la misura**” dei compensi (nell'ambito dei limiti fissati) è **deliberata dal consiglio di amministrazione, previa verifica delle disponibilità di bilancio**. Ha, inoltre, previsto che i compensi per la partecipazione alle riunioni (fra le altre) del consiglio di amministrazione sono attribuiti per un massimo di 11 sedute l'anno e non spettano al Presidente e al Direttore in quanto componenti di diritto.

L'indennità del direttore è stata definita con D.I. 16 gennaio 2008.

Successivamente, l'**art. 6, co. 3, del D.L. 78/2010** (L. 122/2010) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, erano automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.

A titolo di esempio, si veda, la [conseguente delibera adottata da una Istituzione AFAM](#).

Dunque, mentre attualmente il decreto interministeriale individua i limiti dei compensi, spettando ai consigli di amministrazione delle singole istituzioni la determinazione della misura degli stessi, il nuovo decreto interministeriale individuerà direttamente la misura dei compensi, limitatamente ad alcuni organi.

Al riguardo si segnala, peraltro, per completezza, che con [D.L. 14 febbraio 2014](#) è stato rideterminato (direttamente) il compenso annuo lordo spettante ai revisori dei conti delle Istituzioni AFAM.

¹¹³ Presidente: € 13.000; Consiglio di amministrazione (compenso per seduta): € 50; Presidente del collegio dei revisori e Presidente del nucleo di valutazione: € 1.800; componenti del collegio dei revisori e del nucleo di valutazione: € 1.500; consulta degli studenti (compenso per seduta): € 30.

Dal punto di vista della formulazione del testo, il riferimento corretto, in base all'art. 2 della L. 508/1999, è "Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale".

Articolo 28, commi 20-21
(Enti di ricerca vigilati dal MIUR)

I **commi 20 e 21** prevedono la **riduzione del Fondo per il finanziamento** degli enti di ricerca vigilati dal MIUR (**cap. 7236**) per **42,9 milioni di euro nel 2015** e per **43 milioni di euro dal 2016**, a seguito della rideterminazione dei **compensi** dei componenti degli **organi** e di una razionalizzazione della **spesa** per acquisto di **beni e servizi**.

Pertanto, lo stanziamento del cap. 7236 per il 2015, pari ad € 1.740,2 nel ddl di bilancio a legislazione vigente, passerebbe ad € **1.697,3**.

Il Fondo cui si fa riferimento, istituito dall'art. 7 del d.lgs. 204/1998 e il cui ammontare è definito annualmente dalla tab. C della legge di stabilità, è destinato a [12 enti di ricerca](#), vigilati dal MIUR: A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana; C.N.R. - Consiglio Nazionale delle Ricerche; I.N.R.I.M. - Istituto nazionale di ricerca metrologica; I.N.D.A.M. - Istituto Nazionale di Alta Matematica; I.N.A.F. - Istituto Nazionale di Astrofisica; I.N.F.N. - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; I.N.G.V. - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale- O.G.S.; Istituto Italiano di Studi Germanici; Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste; Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "Enrico Fermi"; Stazione Zoologica "Anton Dohrn".

Il Fondo è ripartito annualmente fra gli enti interessati con D.M., comprensivo di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari. Al momento, le Camere stanno esaminando lo schema di D.M. relativo alla ripartizione per il 2014 ([Atto n. 114](#)), il cui art. 4 prevede che, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione per gli anni 2015 e 2016, gli enti potranno considerare il 100% dell'assegnazione ordinaria 2014, salvo eventuali riduzioni apportate per effetto di disposizioni di contenimento della spesa.

In particolare, il **comma 20** dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, è adottato un **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di rideterminare i **compensi dei componenti degli organi** degli enti di ricerca finanziati a valere sul Fondo di cui all'art. 7 del D.Lgs. 204/1998. La rideterminazione deve consentire il conseguimento di **risparmi lordi di spesa per 916.000 euro nel 2015 e 1 milione di euro dal 2016**.

Conseguentemente, il Fondo è ridotto in pari misura.

La **relazione illustrativa** fa presente che per la determinazione dei compensi il decreto potrà individuare criteri oggettivi collegati a parametri dimensionali e di struttura degli enti.

Il **comma 21** prevede che il medesimo Fondo è ridotto di **42 milioni di euro dal 2015** in considerazione di una **razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi**, che gli enti di ricerca devono conseguire sulla base di indirizzi formulati con **decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in tal caso da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Misure per la razionalizzazione della spesa degli enti di ricerca vigilati dal MIUR sono state adottate, negli ultimi anni, anzitutto con il **D.lgs. 213/2009**, con il quale si è proceduto al riordino.

In particolare, l'art. 3 ha disposto che i nuovi statuti dovevano prevedere la **riduzione del numero dei componenti degli organi di direzione, amministrazione, consulenza e controllo**. Con specifico riferimento al Consiglio di amministrazione, l'art. 8 ha previsto che il numero dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20% del fondo di funzionamento ordinario o che impiegano oltre 500 unità di personale, e tre componenti negli altri casi.

In base all'art. 9, disposizioni particolari sono state previste per la composizione dei consigli di amministrazione di CNR, ASI e INFN.

Inoltre, l'art. 14 ha esteso agli enti di ricerca vigilati dal MIUR l'applicabilità delle misure di **razionalizzazione delle sedi** previste dall'art. 12 del D.Lgs. 149/1999 e l'art. 15 ha disposto che gli statuti dovevano individuare misure e soluzioni organizzative finalizzate alla **gestione coordinata delle infrastrutture e delle strutture di ricerca** da parte degli enti e delle imprese, allo scopo, fra l'altro, di produrre economie di scala.

In seguito, l'art. 8, co. 4-*bis*, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012) ha previsto che la **razionalizzazione della spesa per consumi intermedi** per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR è assicurata attraverso la **riduzione del Fondo**, a decorrere **dal 2013**, per un importo complessivo pari a **51,2 milioni di euro**.

Qui il [quadro dei finanziamenti agli enti di ricerca vigilati dal MIUR dal 2001 al 2013](#).

Articolo 28, comma 22
(Riduzione dell'organico degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

Il **comma 22** prevede che dal 1° gennaio 2015 il personale che opera negli **Uffici di diretta collaborazione del Ministro** dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto (da 236, escluse le posizioni dei responsabili degli Uffici) a **190 unità**, comprensive della dotazione relativa all'Organismo indipendente di valutazione¹¹⁴.

In particolare, la **riduzione** riguarderà il personale che opera presso il **Gabinetto**, come si deduce dalla previsione di riduzione degli stanziamenti relativi alle competenze accessorie relative a tale personale per un importo pari a 222.000 euro.

Tali stanziamenti sono allocati nella Missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, Programma *Indirizzo politico*.

In base all'art. 2 del **D.P.R. 16/2009**, sono uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno (ora, in base all'art. 14 del D.Lgs. 150/2009, Organismo indipendente di valutazione), la Segreteria tecnica del Ministro, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

In base all'art. 10, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in **236 unità, alle quali si aggiungono le posizioni dei responsabili degli Uffici, costituite** dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa, dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, **dai componenti dell'organo di direzione dell'OIV**.

Per quanto concerne, specificamente, l'Organismo indipendente di valutazione, esso è composto, in base al [D.M. 1014 del 6 dicembre 2013](#), da 3 componenti (dei quali, tuttavia, uno ha [rassegnato le proprie dimissioni il 12 dicembre 2013](#)).

¹¹⁴ La relazione tecnica fa presente che, a legislazione vigente, nel 2015 il contingente di personale di diretta collaborazione, incluso l'OIV, sarà pari a 220 unità.

Articolo 28, commi 28-30
(Assunzioni da parte delle università)

I **commi da 28 a 30** recano disposizioni finalizzate ad agevolare l'ingresso di ricercatori nelle università "virtuose", a regolare diversamente il rapporto fra assunzioni di professori e chiamate di ricercatori, nonché a consentire il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni.

Si ricorda che l'**art. 24, co. 3**, della **L. 240/2010** ha individuato **due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato**.

La prima (**lett. a**) consiste in **contratti di durata triennale, prorogabili per due anni**, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte.

La seconda (**lett. b**) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), oppure, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell'art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010 a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'art. 1, co. 14, della L. 230/2005 - e consiste in **contratti triennali non rinnovabili**.

Il **co. 5** dello stesso art. 24 prevede che **nel terzo anno** di questa seconda tipologia di contratto l'università, **nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione**, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la **valutazione ha esito positivo**, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è **inquadrato come professore associato**.

E' utile ricordare che, sulla base della stessa L. 240/2010, la figura del ricercatore a tempo indeterminato è stata posta ad esaurimento. Infatti, l'art. 29 ha disposto che, dalla data dell'entrata in vigore della legge, per la copertura – fra gli altri – dei posti di ricercatore le università potevano avviare solo le procedure da essa previste.

In particolare, il **comma 28**, inserendo un nuovo periodo nel comma 13-*bis* dell'art. 66 del D.L. 112/2008 (L. 133/2008), prevede che, dal 2015, le (sole) università che sono in una situazione finanziaria solida, ovvero che riportano un **indicatore delle spese di personale inferiore all'80%**¹¹⁵, possono procedere alla stipula di contratti per **ricercatori a tempo determinato** di entrambe le tipologie "**in aggiunta**" alle facoltà assunzionali previste per il sistema universitario dallo stesso comma 13-*bis*.

Stabilisce, inoltre, che le università possono procedere a ciò "**anche**" utilizzando le cessazioni dei ricercatori della prima tipologia avvenute nell'anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui al più volte citato comma 13-*bis*.

¹¹⁵ Art. 7, co. 1, lett. c), del D.Lgs. 49/2012.

Letteralmente, la disposizione sembrerebbe, dunque, volta a consentire che le università “virtuose” possano stipulare i contratti sopra indicati **senza alcun limite massimo derivante dalle facoltà assunzionali, né dall’effettivo numero di cessazioni di ricercatori nella struttura interessata.**

La **relazione tecnica** evidenzia, invece, che la norma prevede “la possibilità di **sostituire**, senza gravare sui punti organico, **il 100% dei ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a)**” della L. 240/2010 già assunti a valere sui punti organico. Analogo concetto è espresso nella relazione illustrativa.

Appare, dunque, necessario chiarire il riferimento alla stipula di contratti a tempo determinato - sia della prima che della seconda tipologia (questi ultimi suscettibili di determinare, alle condizioni sopra riportate, un transito nei ruoli di professore associato) - “in aggiunta”, nonché il significato dell’espressione “anche utilizzando le cessazioni...”.

Occorrerà, conseguentemente, intervenire sulla formulazione del testo, affinché non insorgano dubbi interpretativi nella fase di applicazione.

Al riguardo, si ricorda che l’**art. 7 del D.lgs. 49/2012** – facendo salve le disposizioni in materia di definizione dei livelli occupazionali massimi su scala nazionale – ha individuato, **limitatamente all’anno 2012**, le combinazioni dei livelli degli indicatori di spesa per il personale e di spesa per indebitamento rilevanti, per ciascun ateneo, per la **determinazione**, tra l’altro, **della misura delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e del conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato** (co. 1), rimettendo ad un D.P.C.M., da emanare con cadenza triennale, entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione, la definizione della disciplina applicabile agli anni successivi (co. 6).

Successivamente, l’**art. 14, co. 3, del D.L. 95/2012** (L. 135/2012), introducendo il **co. 13-bis** nell’**art. 66 del D.L. 112/2008** (L. 133/2008) ha fissato le misure percentuali di *turn-over* valide **con riferimento “al sistema” delle università nel suo complesso**¹¹⁶ e ha previsto che all’attribuzione del **contingente di assunzioni spettante a ciascun ateneo** si provvede con **decreto del Ministro** dell’istruzione, dell’università e della ricerca, **“tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 49/2012”**.

Tale disposizione sembrava aver dato seguito alla [risoluzione della 7^a Commissione del Senato Doc. XXIV, n. 38](#), che aveva impegnato il Governo a sopprimere la previsione contenuta nell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 49/2012 di rinviare ad un D.P.C.M. la definizione di nuovi parametri assunzionali, rilevando la necessità che la relativa disciplina fosse sancita a livello legislativo, al fine di non ledere l’autonomia universitaria.

¹¹⁶ A seguito delle modifiche da ultimo apportate dall’art. 1, co. 460, della L. 147/2013, si tratta del contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% per il 2014 e il 2015, al 60% per il 2016, all’80% per il 2017 e al 100% dal 2018, di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente.

Su tale base, è stato dunque emanato il [D.M. 9 agosto 2013, n. 713](#)¹¹⁷, che ha definito (utilizzando le combinazioni previste dall'art. 7, co. 1, del d.lgs. 49/2012) criteri e contingente assunzionale delle università statali per l'anno **2013**, espresso in termini di **punti organico**¹¹⁸, **utilizzabili per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato** a carico del bilancio di ogni università¹¹⁹.

Peraltro, l'applicabilità anche agli anni successivi al 2012 delle disposizioni recate dall'art. 7 del D.Lgs. 49/2012 era stata esplicitamente confermata dal Governo alla Camera il 4 dicembre 2013, in occasione della [risposta all'interrogazione a risposta immediata 3-00496](#), nonché, il **3 aprile 2014**, nella [risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-01342](#).

Nel frattempo, tuttavia, l'art. 1, co. 9, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha prorogato al **30 giugno 2014** il termine per l'adozione del **D.P.C.M.** con il quale ridefinire, per il **triennio 2014-2016**, la disciplina per l'individuazione della misura delle **assunzioni per ciascun ateneo**. Allo stato, il D.P.C.M. non è intervenuto.

Il **comma 29** modifica uno dei criteri in base ai quali le università predispongono i piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo.

In particolare, si modifica la previsione recata dall'art. 4, co. 2, lett. c), secondo periodo, del D.lgs. 49/2012, che prevede, per gli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori, la stipula di un numero di contratti a favore di ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia (contratti triennali non rinnovabili, al termine dei quali i titolari possono essere inquadrati come professori associati) non inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, eliminando il riferimento alla specifica tipologia di contratto.

In sostanza, si consente una maggiore flessibilità nella scelta della tipologia contrattuale, mantenendo invariati i vincoli numerici assunzionali¹²⁰.

¹¹⁷ Per il 2012, era stato adottato il [D.M. 22 ottobre 2012, n. 297](#).

¹¹⁸ In tale D.M. il costo medio nazionale di un professore di prima fascia è pari ad € 118.489, cui corrisponde il coefficiente stipendiale di 1 punto organico.

¹¹⁹ In particolare, il D.M. prevede che a ciascuna università statale è attribuita per l'anno 2013 una quota parte del 20% della somma dei Punti Organico relativi alle cessazioni del personale a tempo indeterminato e del personale ricercatore a tempo determinato a livello di sistema universitario verificatesi nell'anno 2012, secondo le modalità e i criteri di seguito indicati:

a) Per ogni università statale sono quantificati i Punti Organico 2013 risultanti dall'applicazione dell'articolo 7 del d.lgs. 49/2012, e la relativa incidenza percentuale a livello di sistema universitario.

b) Il 20% dei Punti Organico del sistema universitario relativi alle cessazioni dell'anno 2012 di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato è ripartito tra ogni università statale in misura proporzionale alla rispettiva incidenza percentuale sul totale di sistema universitario come risultante dal criterio di cui al punto a).

c) A ciascuna università statale è conseguentemente attribuito il contingente di risorse espresso in termini di Punti Organico.

¹²⁰ Resta ferma la previsione recata dal primo periodo della lett. c) citata, in base alla quale nella programmazione occorre provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori della seconda tipologia in modo da assicurare una adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori nel quale, in base alla lett. a), i professori di prima fascia non devono superare il 50% dell'organico dei professori di prima e seconda fascia.

Il **comma 30** estende alle università le disposizioni - già introdotte per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e gli enti pubblici non economici (art. 3, co. 3, secondo periodo, del D.L. 90/2014-L. 114/2014) - che prevedono il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

La **relazione tecnica** evidenzia che in tal modo si consente agli atenei che non hanno utilizzato integralmente – anche a seguito dei ritardi registrati nella procedura relativa all’abilitazione scientifica nazionale (art. 16, L. 240/2010) – le risorse per nuove assunzioni (rese disponibili dalle cessazioni dell’anno precedente), di poter cumulare le disponibilità residue nell’arco temporale di 3 anni, evitando interventi di proroga disposti di volta in volta.

Un problema in tal senso si è posto, di recente, per le **chiamate di professori associati** per gli anni **2012 e 2013**, previste dal **piano straordinario** di cui all’art. 1, co. 24, della L. 220/2010 e all’art. 29, co. 9, della L. 240/2010.

In particolare, l’**art. 3, co. 1, del [D.I. 28 dicembre 2012, che ha indicato i criteri per l’utilizzo delle risorse per il 2012-2013, aveva indicato](#)** per l’utilizzo delle somme assegnate il termine del **31 ottobre 2014**. Si è poi reso necessario differire tale termine al 30 giugno 2015 con l’art. 14, co. 4, del D.L. 90/2014, conseguentemente – come evidenziava la relazione illustrativa - al differimento del termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale previsto dal co. 1 dello stesso art. 14.